



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0195/2017**

11.5.2017

## **RELAZIONE**

su un'agenda europea per l'economia collaborativa  
(2017/2003(INI))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Nicola Danti

Relatori per parere (\*):

Joachim Schuster, commissione per l'occupazione e gli affari sociali  
Dario Tamburrano, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

**INDICE**

|   | <b>Pagina</b> |
|---|---------------|
| PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....  | 3             |
| MOTIVAZIONE.....  | 16            |
| ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE<br>HA RICEVUTO CONTRIBUTI..... | 21            |
| PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI....                             | 22            |
| PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA... 33                          |               |
| PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO.....                                      | 40            |
| INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE<br>PER IL MERITO .....         | 48            |
| VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE<br>COMPETENTE PER IL MERITO .....  | 49            |

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### su un'agenda europea per l'economia collaborativa (2016/0000(INI))

*Il Parlamento europeo,*

- vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema "Verso un atto sul mercato unico digitale"<sup>1</sup>,
- vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico<sup>2</sup>,
- vista la sua risoluzione del 24 novembre 2016 sulle nuove opportunità per le piccole imprese di trasporto, compresi i modelli di economia collaborativa<sup>3</sup>,
- visti la riunione del 12 settembre 2016 del gruppo ad alto livello del Consiglio "Competitività e crescita" e il documento di riflessione della presidenza al riguardo<sup>4</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2016 dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COM(2016)0356),
- vista la comunicazione della Commissione del 25 maggio 2016 dal titolo "Le piattaforme online e il mercato unico digitale - Opportunità e sfide per l'Europa" (COM(2016)0288),
- vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2015 dal titolo "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" (COM(2015)0550),
- vista la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 dal titolo "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192),
- visti il Consiglio "Competitività" del 29 settembre 2016 e i relativi risultati,
- vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva sui servizi)<sup>5</sup>,
- vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)<sup>6</sup>,
- vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE,

---

<sup>1</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0009.

<sup>2</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0237.

<sup>3</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0455.

<sup>4</sup> <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11834-2016-INIT/en/pdf>

<sup>5</sup> GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

<sup>6</sup> GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali)<sup>1</sup>,

- vista la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (direttiva sui diritti dei consumatori)<sup>2</sup>,
  - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 maggio 2016 relativo agli orientamenti per l'attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (SWD(2016)0163),
  - visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)<sup>3</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 7 dicembre 2016 dal titolo "Economia collaborativa e piattaforme online: una visione condivisa di città e regioni"<sup>4</sup>,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 dicembre 2016 sull'economia collaborativa<sup>5</sup>,
  - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0195/2017),
- A. considerando che negli ultimi anni l'economia collaborativa ha conosciuto una rapida crescita in termini di utenti, transazioni ed entrate, ridefinendo il modo in cui vengono forniti prodotti e servizi e mettendo alla prova modelli economici consolidati in numerosi settori;
- B. considerando che l'economia collaborativa presenta vantaggi sociali per i cittadini dell'Unione europea;
- C. considerando che le piccole e medie imprese (PMI) sono il principale motore dell'economia europea e che, stando alle cifre relative al 2014, rappresentano il 99,8 % di tutte le imprese del settore non finanziario e sono responsabili dei due terzi di tutti i

---

<sup>1</sup> GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

<sup>2</sup> GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11.

<sup>3</sup> GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

<sup>4</sup> ECON-VI/016.

<sup>5</sup> INT/793 EESC-2016-3545-00-00-AC-TRA.

posti di lavoro;

- D. considerando che solo l'1,7 % delle imprese dell'UE si avvale pienamente di tecnologie digitali avanzate, mentre il 41 % non le utilizza affatto; che la digitalizzazione di tutti i settori è fondamentale se si vuole mantenere e migliorare la competitività dell'UE;
- E. considerando che, secondo un recente studio della Commissione, il 17 % dei consumatori europei ha utilizzato servizi forniti dall'economia collaborativa e il 52 % è a conoscenza dei servizi offerti<sup>1</sup>;
- F. considerando che nell'economia collaborativa non esistono statistiche ufficiali sull'entità dell'occupazione;
- G. considerando che l'economia collaborativa offre a giovani, migranti, lavoratori a tempo parziale e cittadini anziani la possibilità di entrare nel mercato del lavoro;
- H. considerando che i modelli dell'economia collaborativa possono concorrere a stimolare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e all'economia, poiché offrono opportunità di forme flessibili di imprenditoria e occupazione;
- I. considerando che, sebbene la recente comunicazione della Commissione dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" rappresenti un buon punto di partenza per una promozione e una regolamentazione efficaci del settore, è necessario includere la prospettiva della parità di genere e tener conto delle disposizioni della pertinente legislazione antidiscriminazione nelle analisi e raccomandazioni future in tale settore;
- J. considerando che la promozione della giustizia e della protezione sociali, quale definita all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è altresì un obiettivo del mercato interno dell'UE;

### *Considerazioni di carattere generale*

1. accoglie con favore la comunicazione su un'agenda europea per l'economia collaborativa e sottolinea che questa dovrebbe rappresentare un primo passo verso una strategia dell'UE bilanciata, più ampia e ambiziosa in materia;
2. ritiene che, se sviluppata in modo responsabile, l'economia collaborativa crei opportunità significative per i cittadini e i consumatori, che beneficiano di una maggiore concorrenza, di servizi su misura, di una maggiore scelta e di prezzi più bassi; evidenzia che la crescita in tale settore è orientata ai consumatori e consente a questi ultimi di svolgere un ruolo più attivo;
3. sottolinea la necessità di consentire alle imprese di crescere eliminando gli ostacoli, le duplicazioni e la frammentazione che frena lo sviluppo transfrontaliero;
4. esorta gli Stati membri a garantire chiarezza giuridica e a non considerare l'economia collaborativa una minaccia per l'economia tradizionale; pone l'accento sull'importanza di regolamentare l'economia collaborativa in modo da agevolare e promuovere le

---

<sup>1</sup> Flash Eurobarometro 438 (marzo 2016) sull'utilizzo delle piattaforme di collaborazione.

attività piuttosto che limitarle;

5. concorda sul fatto che l'economia collaborativa crei nuove e interessanti opportunità imprenditoriali, posti di lavoro e crescita, nonché svolga spesso un ruolo importante nel rendere il sistema economico non solo più efficiente, ma anche sostenibile sotto il profilo sociale e ambientale, consentendo una migliore assegnazione di risorse e beni che sarebbero altrimenti sottoutilizzati e contribuendo quindi alla transizione verso un'economia circolare;
6. riconosce al contempo il notevole impatto che l'economia collaborativa può avere sui modelli imprenditoriali regolamentati e ormai consolidati in molti settori strategici come i trasporti, gli alloggi, la ristorazione, i servizi, la vendita al dettaglio e la finanza; riconosce le sfide derivanti dall'esistenza di norme giuridiche diverse per attori economici simili; ritiene che l'economia collaborativa responsabilizzi i consumatori, offra nuove opportunità di lavoro e possa favorire il rispetto delle norme fiscali, ma sottolinea l'importanza di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e il rispetto degli obblighi fiscali; riconosce che l'economia collaborativa riguarda sia l'ambiente urbano sia quello rurale;
7. evidenzia la mancanza di chiarezza tra imprenditori, consumatori e autorità sulle modalità di applicazione della normativa vigente in alcuni settori e, di conseguenza, sottolinea l'esigenza di affrontare il problema delle "zone grigie" normative; è preoccupato per il rischio di frammentazione del mercato unico; è consapevole del fatto che, se non adeguatamente disciplinati, tali cambiamenti potrebbero determinare incertezza giuridica quanto alle norme e ai vincoli applicabili all'esercizio dei diritti individuali e alla tutela dei consumatori; ritiene che la regolamentazione debba essere idonea al suo scopo nell'era digitale ed è profondamente preoccupato per l'impatto negativo dell'incertezza giuridica e della complessità delle norme sulle start-up europee e le organizzazioni senza scopo di lucro che partecipano all'economia collaborativa;
8. ritiene che l'instaurazione di un contesto giuridico dinamico, chiaro e, se del caso, armonizzato così come di condizioni di parità sia una condizione fondamentale affinché l'economia collaborativa possa prosperare nell'UE;

### ***Economia collaborativa nell'UE***

9. sottolinea la necessità di considerare l'economia collaborativa non solo come un insieme di nuovi modelli imprenditoriali che offrono beni e servizi, ma anche come una nuova forma di integrazione tra l'economia e la società in cui i servizi offerti si basano su un'ampia gamma di relazioni in grado di collocare le relazioni economiche all'interno di quelle sociali e di creare nuove forme di comunità e nuovi modelli imprenditoriali;
10. osserva che l'economia collaborativa in Europa presenta alcune caratteristiche specifiche, che rispecchiano anche la struttura aziendale europea, costituita principalmente da PMI e da microimprese; pone l'accento sulla necessità di garantire un contesto imprenditoriale in cui le piattaforme collaborative possano espandersi ed essere altamente concorrenziali sul mercato globale;
11. osserva che gli imprenditori europei mostrano una forte propensione alla creazione di piattaforme di collaborazione per fini sociali e riconosce un aumento dell'interesse nei

- confronti dell'economia collaborativa fondata su modelli imprenditoriali cooperativi;
12. sottolinea l'importanza di prevenire ogni forma di discriminazione, al fine di consentire un accesso effettivo e paritario ai servizi collaborativi;
  13. ritiene che i servizi forniti nel quadro dell'economia collaborativa che sono oggetto di pubblicità e che hanno scopo di lucro rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che, pertanto, tali servizi dovrebbero essere in linea con il principio della parità di trattamento tra uomini e donne;

***Quadro normativo dell'UE: "pari", consumatori, piattaforme di collaborazione***

14. riconosce che, sebbene alcuni ambiti dell'economia collaborativa siano regolamentati, anche a livello locale e nazionale, altri ambiti rischiano di rientrare in "zone grigie" normative, in quanto non è sempre chiaro quali regolamentazioni UE siano applicabili, il che genera notevoli differenze tra gli Stati membri in ragione delle regolamentazioni e giurisprudenze a livello nazionale, regionale e locale, frammentando così il mercato unico;
15. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di porre rimedio all'attuale frammentazione, ma deplora che la sua comunicazione non abbia apportato sufficiente chiarezza in merito all'applicabilità della vigente legislazione dell'UE a diversi modelli di economia collaborativa; sottolinea la necessità che gli Stati membri intensifichino l'applicazione della legislazione in vigore e invita la Commissione ad adoperarsi per un quadro di applicazione che sostenga gli sforzi degli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda la direttiva sui servizi e l'acquis relativo ai consumatori; invita la Commissione ad avvalersi pienamente di tutti gli strumenti disponibili in questo contesto, incluse le procedure di infrazione ove si accerti un'attuazione scorretta o inadeguata della normativa;
16. evidenzia che i requisiti di accesso al mercato per le piattaforme collaborative e i prestatori di servizi devono essere necessari, giustificati e proporzionati, come previsto dai trattati e dal diritto secondario, nonché semplici e chiari; sottolinea che tale valutazione dovrebbe considerare se i servizi siano prestati da professionisti oppure da privati, subordinando i fornitori tra "pari" (*peer-to-peer*) a requisiti giuridici meno restrittivi, nonché garantire al tempo stesso standard di qualità e un elevato livello di protezione dei consumatori e tenere conto delle differenze settoriali;
17. riconosce la necessità che gli attori storici, i nuovi operatori e i servizi legati alle piattaforme digitali e all'economia collaborativa si sviluppino in un contesto favorevole alle imprese in cui vi sia sana concorrenza e trasparenza rispetto ai cambiamenti legislativi; conviene sul fatto che, in sede di valutazione dei requisiti di accesso al mercato nel contesto della direttiva sui servizi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle caratteristiche specifiche delle imprese dell'economia collaborativa;
18. esorta la Commissione a collaborare con gli Stati membri per fornire ulteriori orientamenti che stabiliscano criteri efficaci per operare una distinzione tra "pari" e professionisti, fattore fondamentale per l'equo sviluppo dell'economia collaborativa; sottolinea che tali orientamenti dovrebbero offrire chiarezza e certezza sul piano

giuridico e tenere conto, tra l'altro, delle differenze normative tra gli Stati membri e le rispettive realtà economiche, come ad esempio il livello di reddito, le caratteristiche dei settori, la situazione delle micro e piccole imprese e lo scopo di lucro dell'attività; è del parere che la fissazione di una serie di principi e criteri generali a livello dell'UE e di una serie di soglie a livello nazionale potrebbe essere una via da seguire, e invita la Commissione a effettuare uno studio al riguardo;

19. richiama l'attenzione sul fatto che la fissazione di soglie, sebbene possa offrire linee di demarcazione adeguate tra "pari" e imprese, potrebbe allo stesso tempo creare una disparità tra microimprese e piccole imprese, da un lato, e "pari", dall'altro; reputa che siano vivamente raccomandabili condizioni di parità tra categorie comparabili di prestatori di servizi; chiede l'eliminazione degli oneri normativi inutili e dei requisiti di accesso al mercato ingiustificati per tutti gli operatori economici, in particolare per le micro e piccole imprese, dal momento che sono aspetti che frenano anche l'innovazione;
20. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di garantire l'adeguatezza del diritto dei consumatori e di prevenire gli abusi dell'economia collaborativa intesi a eludere la normativa; ritiene che i consumatori dovrebbero godere di un elevato ed efficace grado di protezione, indipendentemente dal fatto che i servizi siano prestati da professionisti o da "pari", e sottolinea, nello specifico, l'importanza di proteggere i consumatori nelle transazioni tra pari, pur riconoscendo che alcune forme di protezione possono essere garantite dall'autoregolamentazione;
21. invita ad adottare provvedimenti volti a garantire l'applicazione totale e il rispetto costante delle norme in materia di tutela del consumatore da parte dei prestatori di servizi occasionali, in modo analogo o comparabile ai prestatori di servizi professionali;
22. osserva che gli utenti dovrebbero avere accesso a informazioni che consentano loro di sapere se le recensioni degli altri utenti di un servizio non siano eventualmente influenzate dal prestatore del servizio stesso, per esempio attraverso pubblicità a pagamento;
23. sottolinea la necessità di una maggiore chiarezza riguardo alle tutele per i consumatori in caso di controversie e invita le piattaforme collaborative a garantire sistemi efficienti per le procedure di denuncia e la risoluzione delle controversie, agevolando in tal modo i consumatori nell'esercizio dei propri diritti;
24. sottolinea che i modelli imprenditoriali dell'economia collaborativa si basano in gran parte sulla reputazione ed evidenzia che la trasparenza è essenziale a tale proposito; ritiene che in molti casi i modelli imprenditoriali dell'economia collaborativa responsabilizzino i consumatori e consentano loro di svolgere un ruolo attivo, con l'ausilio della tecnologia; evidenzia che nell'ambito dell'economia collaborativa sono ancora necessarie norme a tutela dei consumatori, soprattutto in presenza di attori di mercato dominanti, asimmetrie informative o di una mancanza di scelta o di concorrenza; sottolinea l'importanza di garantire la fornitura di informazioni adeguate ai consumatori circa il regime giuridico applicabile di ciascuna transazione e i diritti e gli obblighi giuridici che ne derivano;
25. invita la Commissione a chiarire ulteriormente e quanto prima i regimi di responsabilità delle piattaforme di collaborazione, al fine di promuovere un comportamento



responsabile, trasparenza e certezza giuridica e di aumentare in questo modo la fiducia degli utenti; constata, in particolare, che manca una certezza soprattutto sul fatto se una piattaforma offra un servizio sottostante o si limiti a offrire un servizio della società dell'informazione, in conformità della direttiva sul commercio elettronico; invita pertanto la Commissione a fornire ulteriori orientamenti su tali aspetti e a valutare se sono necessarie ulteriori azioni per rendere il quadro normativo più efficace; incoraggia nel contempo le piattaforme di collaborazione ad adottare misure volontarie in tal senso;

26. invita la Commissione a esaminare ulteriormente la legislazione dell'UE, al fine di ridurre le incertezze e garantire maggiore certezza giuridica circa le norme applicabili ai modelli imprenditoriali collaborativi e di valutare se è opportuno introdurre nuove norme o modificare quelle esistenti, in particolare per quanto concerne gli intermediari attivi e i loro requisiti relativi all'informazione e alla trasparenza, l'inadempienza e la responsabilità;
27. ritiene che qualsiasi nuovo quadro regolamentare dovrebbe promuovere le capacità di autoregolamentazione e i meccanismi di valutazione inter pares delle piattaforme, dal momento che hanno dimostrato di funzionare in modo efficace e di tenere conto della soddisfazione dei consumatori riguardo ai servizi collaborativi; è convinto che le piattaforme di collaborazione possano assumere un ruolo attivo nella creazione di questo nuovo ambiente normativo, ponendo rimedio alle asimmetrie informative, specialmente grazie a meccanismi di reputazione digitali finalizzati ad accrescere la fiducia degli utenti; osserva, al contempo, che la capacità di autoregolamentazione delle piattaforme di collaborazione non si sostituisce alla necessaria normativa vigente, come le direttive sui servizi e sul commercio elettronico, il diritto dell'UE sui consumatori e altre eventuali norme;
28. ritiene pertanto che i meccanismi digitali finalizzati al consolidamento della fiducia siano una componente essenziale dell'economia collaborativa; accoglie con favore tutti gli sforzi e le iniziative intrapresi dalle piattaforme di collaborazione per evitare distorsioni, aumentare la fiducia e la trasparenza nei meccanismi di valutazione e recensione, stabilire criteri di reputazione affidabili, introdurre garanzie o assicurazioni così come un meccanismo di verifica dell'identità dei "pari" e dei prosumatori, e sviluppare sistemi di pagamento sicuri e trasparenti; ritiene che questi nuovi sviluppi tecnologici, come i meccanismi di valutazione a doppio senso, le verifiche indipendenti delle recensioni e l'adozione volontaria di regimi di certificazione costituiscano un buon esempio per evitare abusi, manipolazioni, frodi e recensioni false; esorta le piattaforme di collaborazione a ispirarsi alle migliori pratiche e a fare opera di sensibilizzazione in merito agli obblighi giuridici in capo ai loro utenti;
29. sottolinea l'importanza fondamentale di chiarire i metodi con cui operano i sistemi decisionali automatizzati basati su algoritmi, al fine di garantire l'equità e la trasparenza di tali algoritmi; chiede alla Commissione di esaminare tale questione anche dal punto di vista del diritto UE in materia di concorrenza; invita la Commissione ad avviare un dialogo strutturato con gli Stati membri, il settore privato e i pertinenti organismi di regolamentazione al fine di mettere a punto criteri efficaci per l'elaborazione di principi di responsabilità in materia di algoritmi per le piattaforme di collaborazione basate sulle informazioni;

30. mette in evidenza la necessità di valutare l'utilizzo dei dati dove questo può avere impatti diversi sui vari segmenti della società, di impedire la discriminazione e di verificare il potenziale danno alla privacy causato dai big data; ricorda che l'UE ha già elaborato un quadro globale per la protezione dei dati nel regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e, pertanto, esorta le piattaforme dell'economia collaborativa a non trascurare la questione della protezione dei dati, fornendo ai prestatori di servizi e agli utenti informazioni trasparenti circa i dati personali raccolti e le modalità di trattamento degli stessi;
31. riconosce che molte norme dell'acquis dell'UE sono già applicabili all'economia collaborativa; invita la Commissione a valutare la necessità di sviluppare ulteriormente il quadro giuridico dell'UE allo scopo di prevenire un'ulteriore frammentazione del mercato unico, in linea con i principi del legiferare meglio e con le esperienze maturate dagli Stati membri; ritiene che tale quadro dovrebbe essere armonizzato, se del caso, oltre a flessibile, tecnologicamente neutro e adeguato alle esigenze future e che dovrebbe essere costituito da una combinazione di principi generali e norme specifiche, oltre a eventuali normative settoriali che possano risultare necessarie;
32. sottolinea l'importanza di una legislazione coerente al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno per tutti, e invita la Commissione a salvaguardare le norme e la legislazione vigenti sui diritti di lavoratori e consumatori prima di introdurre nuove disposizioni che potrebbero frammentare il mercato interno;

### ***Concorrenza e adempimento degli obblighi fiscali***

33. si compiace del fatto che lo sviluppo dell'economia collaborativa abbia favorito una maggiore concorrenza e spinto gli operatori esistenti a concentrarsi sulle reali richieste dei consumatori; incoraggia la Commissione a promuovere condizioni eque di concorrenza per servizi analoghi all'interno delle piattaforme di collaborazione e tra di esse e le imprese tradizionali; sottolinea l'importanza di individuare e affrontare gli ostacoli che si frappongono alla creazione e all'espansione delle imprese collaborative, in particolare delle start-up; sottolinea, in questo contesto, la necessità di garantire il libero flusso dei dati nonché la loro portabilità e interoperabilità, che agevolano il passaggio tra piattaforme, evitano la dipendenza da un determinato fornitore (lock-in) e sono tutti elementi essenziali per consentire una concorrenza aperta e leale e rafforzare la posizione degli utenti delle piattaforme di collaborazione, tenendo conto nel contempo degli interessi legittimi di tutti gli attori del mercato e tutelando le informazioni degli utenti e i dati personali;
34. plaude alla maggiore tracciabilità delle transazioni economiche consentita dalle piattaforme online per garantire l'adempimento degli obblighi fiscali e la loro applicazione, ma esprime preoccupazione riguardo alle difficoltà emerse finora in alcuni settori; sottolinea che l'economia collaborativa non dovrebbe mai essere utilizzata come strumento per eludere gli obblighi fiscali; sottolinea, inoltre, l'urgenza di una collaborazione tra le autorità competenti e le piattaforme di collaborazione sull'adempimento degli obblighi fiscali e la riscossione delle imposte; riconosce che tali questioni sono state affrontate in taluni Stati membri e prende atto della fruttuosa cooperazione pubblico-privato in tale ambito; invita la Commissione a facilitare lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri, con la partecipazione delle autorità

competenti e delle parti interessate, per sviluppare soluzioni efficaci ed innovative che aumentino l'adempimento agli obblighi fiscali e la loro applicazione, allo scopo anche di eliminare il rischio di frode fiscale transfrontaliera; invita le piattaforme collaborative a svolgere un ruolo attivo in tale ambito; incoraggia gli Stati membri a chiarire le informazioni che i diversi attori economici partecipanti nell'economia collaborativa devono comunicare alle autorità fiscali nel quadro degli obblighi di informativa fiscale, come disposto dalla legislazione nazionale, e a collaborare in tale ambito;

35. conviene sulla necessità di applicare obblighi fiscali funzionalmente analoghi alle imprese che prestano servizi comparabili, sia nell'economia tradizionale che nell'economia collaborativa, e ritiene che le imposte debbano essere pagate nel luogo in cui gli utili sono generati e in cui non si tratti soltanto di un contributo alle spese, rispettando nel contempo il principio di sussidiarietà e anche la legislazione fiscale locale e nazionale;

### ***Impatto sul mercato del lavoro e sui diritti dei lavoratori***

36. sottolinea che la rivoluzione digitale sta esercitando un impatto considerevole sul mercato del lavoro e che le tendenze emergenti nell'economia collaborativa fanno parte di un andamento attuale all'interno della digitalizzazione della società;
37. constata al contempo che l'economia collaborativa sta generando nuove opportunità e vie di accesso al lavoro nuove e flessibili per tutti gli utenti, in particolare per i lavoratori autonomi, i disoccupati, le persone attualmente lontane dal mercato del lavoro e coloro che altrimenti non potrebbero parteciparvi, e che pertanto potrebbe fungere da punto di ingresso nel mercato del lavoro, in particolare per i giovani e i gruppi emarginati; sottolinea, tuttavia, che in talune circostanze questo sviluppo può anche condurre a situazioni precarie; sottolinea la necessità di garantire la flessibilità del mercato del lavoro, da un lato, e la sicurezza economica e sociale dei lavoratori, dall'altro, in linea con gli usi e i costumi degli Stati membri;
38. sottolinea l'importanza fondamentale di tutelare i diritti dei lavoratori nel settore dei servizi collaborativi, primi fra tutti il diritto dei lavoratori di organizzazione e il diritto di azione e di contrattazione collettive, in linea con la legge e la prassi nazionali; ricorda che tutti i lavoratori nell'economia collaborativa sono dipendenti o autonomi in base al primato dei fatti, e che devono essere classificati di conseguenza; invita gli Stati e la Commissione, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire condizioni di lavoro eque e una protezione sociale e giuridica adeguata a tutti i lavoratori dell'economia collaborativa, a prescindere dal loro status;
39. sottolinea l'importanza di garantire ai lavoratori autonomi, il cui numero è in aumento e che sono attori fondamentali dell'economia collaborativa, i diritti fondamentali e una adeguata protezione sociale, compreso il diritto di azione e di contrattazione collettive, anche per quanto riguarda la loro retribuzione;
40. incoraggia gli Stati membri a riconoscere che l'economia collaborativa causerà anche delle perturbazioni e, quindi, a predisporre misure di assorbimento per taluni settori e a sostenere la formazione e il ricollocamento;
41. sottolinea quanto sia importante che i lavoratori delle piattaforme collaborative possano

beneficiare della portabilità delle valutazioni e recensioni, che rappresentano il loro valore nel mercato digitale, e che sia promossa la trasferibilità e la cumulabilità delle valutazioni e recensioni tra le diverse piattaforme, rispettando nel contempo le norme sulla protezione dei dati e la vita privata di tutte le parti interessate; prende atto della possibilità che nelle valutazioni online si verificano pratiche sleali e arbitrarie che possono incidere sulle condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori delle piattaforme collaborative e sulla loro capacità di ottenere posti di lavoro; reputa che i meccanismi di valutazione e recensione dovrebbero essere elaborati in modo trasparente e che i lavoratori dovrebbero essere informati e consultati ai livelli opportuni, in conformità delle leggi e delle prassi degli Stati membri, sui criteri generali utilizzati per elaborare tali meccanismi;

42. sottolinea l'importanza di competenze aggiornate in un mondo del lavoro in mutamento e di garantire che tutti i lavoratori abbiano le competenze adeguate necessarie nella società e nell'economia digitali; incoraggia la Commissione, gli Stati membri e le imprese dell'economia collaborativa a rendere accessibili l'apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze digitali; ritiene che siano necessari investimenti pubblici e privati e opportunità di finanziamento per l'apprendimento permanente e la formazione, in particolare per le microimprese e le piccole imprese;
43. sottolinea l'importanza del telelavoro e dello smart working nell'ambito dell'economia collaborativa e raccomanda, a questo proposito, la necessità di equiparare tali forme lavorative a quelle tradizionali;
44. invita la Commissione a valutare la misura in cui la direttiva sul lavoro temporaneo (2008/104/CE) sia applicabile alle specifiche piattaforme on line; ritiene che molte piattaforme d'intermediazione online siano strutturalmente simili alle agenzie di lavoro interinale (rapporto contrattuale triangolare tra: lavoratore temporaneo tramite agenzia/lavoratore della piattaforma; agenzia di lavoro interinale/piattaforma online; impresa utilizzatrice/cliente);
45. invita i servizi pubblici nazionali per l'occupazione e la rete EURES a migliorare la comunicazione sulle opportunità offerte dall'economia collaborativa;
46. invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a fornire ai lavoratori delle piattaforme informazioni adeguate sulle condizioni di lavoro e sui loro diritti, nonché sui loro rapporti di lavoro con le piattaforme e con gli utenti; ritiene che le piattaforme dovrebbero svolgere un ruolo proattivo nel fornire informazioni agli utenti e ai lavoratori per quanto riguarda il quadro normativo applicabile, affinché soddisfino i loro obblighi giuridici;
47. richiama l'attenzione sull'assenza di dati relativi ai cambiamenti apportati al mondo del lavoro dall'economia collaborativa; invita gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con le parti sociali, a raccogliere dati più affidabili e completi in tale ambito e incoraggia gli Stati membri a designare un ente nazionale competente, tra quelli già esistenti, per monitorare e valutare le tendenze emergenti nel mercato del lavoro collaborativo; sottolinea l'importanza dello scambio di informazioni e migliori prassi tra gli Stati membri in tale ambito; sottolinea l'importanza di monitorare il mercato del lavoro e le condizioni di lavoro nell'economia collaborativa al fine di combattere le pratiche illecite;

### ***Dimensione locale dell'economia collaborativa***

48. osserva che sono in aumento gli enti locali e i governi già attivi nel regolamentare e sviluppare l'economia collaborativa, focalizzando l'attenzione sulle pratiche collaborative sia come oggetto delle loro politiche sia come principio organizzativo di nuove forme di governance collaborativa e democrazia partecipativa;
49. osserva che le autorità nazionali, regionali e locali hanno un ampio margine di manovra per adottare misure specifiche al contesto, al fine di affrontare obiettivi di interesse generale chiaramente identificati mediante misure proporzionate nel pieno rispetto della normativa dell'UE; invita pertanto la Commissione a sostenere gli Stati membri nella definizione delle politiche e nell'adozione di norme coerenti con il diritto dell'UE;
50. rileva che le prime ad agire sono state le città, dove condizioni urbane quali la densità della popolazione e la vicinanza fisica favoriscono l'adozione di pratiche collaborative, ampliando l'attenzione dalle città intelligenti alle città collaborative e facilitando la transizione a infrastrutture più a misura del cittadino; è altresì convinto che l'economia collaborativa possa offrire notevoli opportunità alle periferie interne, alle zone rurali e ai territori svantaggiati, apportare nuove forme inclusive di sviluppo, avere un impatto socioeconomico positivo e aiutare le comunità emarginate con benefici indiretti per il settore del turismo;

### ***Promozione dell'economia collaborativa***

51. sottolinea l'importanza di competenze, capacità e una formazione adeguate per consentire al maggior numero di persone possibile di svolgere un ruolo attivo nell'economia collaborativa e di valorizzare appieno le loro potenzialità;
52. sottolinea che le TIC consentono lo sviluppo rapido ed efficace di idee innovative nell'ambito dell'economia collaborativa e, nel contempo, collegano e responsabilizzano i partecipanti, siano essi utenti o prestatori di servizi, ne facilitano l'accesso e la partecipazione al mercato e rendono le zone isolate più accessibili;
53. invita la Commissione a dimostrarsi proattiva nell'incoraggiare la cooperazione pubblico-privato soprattutto per quanto riguarda la diffusione dell'identificazione elettronica, così da rafforzare la fiducia dei consumatori e dei prestatori di servizi nelle transazioni online, sulla base del quadro dell'UE per il riconoscimento reciproco dell'identificazione elettronica, e a eliminare le altre barriere esistenti alla crescita dell'economia collaborativa, per esempio gli ostacoli alla fornitura di regimi assicurativi transfrontalieri;
54. sottolinea che l'introduzione della tecnologia 5G trasformerà radicalmente la logica alla base delle nostre economie, rendendo i servizi più diversificati e accessibili; mette in rilievo, a tale riguardo, l'importanza di creare un mercato competitivo per le imprese innovative, il cui successo determinerà in ultima istanza la forza delle nostre economie;
55. osserva che l'economia collaborativa sta acquistando sempre più importanza nel settore dell'energia, il che consente ai consumatori, ai produttori, agli individui e alle comunità di intervenire in modo efficiente in diverse fasi decentrate del ciclo dell'energia rinnovabile, tra cui l'autoproduzione e l'autoconsumo, lo stoccaggio e la distribuzione,

in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia;

56. sottolinea che l'economia collaborativa prospera in modo particolare all'interno di comunità caratterizzate da forti modelli di condivisione delle conoscenze e della formazione, catalizzando e consolidando in tal modo una cultura dell'innovazione aperta; sottolinea l'importanza di politiche coerenti e della diffusione della banda larga e ultra-larga quale condizione indispensabile per sviluppare appieno il potenziale dell'economia collaborativa e sfruttare i vantaggi del modello collaborativo; ricorda pertanto la necessità di rendere possibile un accesso adeguato alla rete per tutti i cittadini nell'UE, in particolare nelle zone meno popolate, remote o rurali in cui non è ancora disponibile una connettività sufficiente;
57. sottolinea che l'economia collaborativa necessita di sostegno per il suo sviluppo e la sua progressiva espansione e che, al fine di attrarre investimenti, deve restare aperta alla ricerca, all'innovazione e alle nuove tecnologie; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le politiche e la legislazione dell'Unione siano compatibili con il futuro, in particolare per quanto riguarda l'apertura di spazi non esclusivi e orientati alla sperimentazione che promuovano la connettività e l'alfabetizzazione digitali, supportando gli imprenditori e le start-up europei, incentivando l'industria 4.0, i poli di innovazione, i cluster e gli incubatori di imprese, sviluppando nel contempo sinergie per la coesistenza con i modelli commerciali tradizionali;
58. sottolinea la natura complessa del settore dei trasporti, sia dentro che fuori l'economia collaborativa; osserva che tale settore è soggetto a una pesante regolamentazione; osserva che i modelli dell'economia collaborativa hanno le potenzialità per migliorare considerevolmente l'efficienza e lo sviluppo sostenibile del sistema dei trasporti (anche per mezzo dell'emissione integrata di biglietti multimodali per l'intero viaggio per i passeggeri con applicazioni dell'economia collaborativa) nonché la sua sicurezza e per rendere le zone remote più accessibili e ridurre le esternalità indesiderate della congestione stradale;
59. invita le autorità competenti a promuovere la coesistenza positiva dei servizi di trasporto collaborativi con il sistema di trasporto convenzionale; invita la Commissione a integrare l'economia collaborativa nel suo lavoro sulle nuove tecnologie nei trasporti (veicoli connessi, veicoli autonomi, emissione di biglietti integrati digitali e sistemi di trasporto intelligenti), in ragione delle loro forti interazioni e sinergie naturali;
60. sottolinea la necessità di offrire certezza giuridica alle piattaforme e ai loro utenti per garantire lo sviluppo dell'economia collaborativa nel settore dei trasporti dell'UE; constata che, nel settore della mobilità, è importante operare una netta distinzione tra i) il car pooling e la condivisione dei costi nel quadro di un viaggio in corso che il conducente ha pianificato per fini propri, da un lato, e ii) i servizi regolamentati per il trasporto passeggeri, dall'altro;
61. rammenta che, secondo le stime della Commissione, il principale settore dell'economia collaborativa è quello della condivisione dell'alloggio, sulla base del commercio generato, mentre i trasporti condivisi lo sono in termini di entrate generate dalle piattaforme;
62. sottolinea che nel settore del turismo la condivisione dell'alloggio rappresenta un

utilizzo eccellente di risorse e di spazio sottoutilizzato, soprattutto nelle zone che tradizionalmente non beneficiano del turismo;

63. deplora, a tal proposito, le regolamentazioni imposte da alcune autorità pubbliche volte a limitare la quantità di alloggi turistici offerta dall'economia collaborativa;
64. richiama l'attenzione sulle difficoltà incontrate dalle piattaforme collaborative europee nell'accesso al capitale di rischio e nelle loro strategie di espansione, accentuate dalle piccole dimensioni e dalla frammentazione dei mercati nazionali e da una grave carenza di investimenti transfrontalieri; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare appieno gli strumenti di finanziamento esistenti per investire nelle imprese collaborative e promuovere iniziative intese ad agevolare l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le start-up, le piccole e medie imprese e le imprese;
65. mette in evidenza che i sistemi di finanziamento collaborativi, come il crowdfunding, sono un importante complemento dei canali di finanziamento tradizionali in un ecosistema di finanziamento efficace;
66. constata che i servizi forniti dalle PMI nei settori dell'economia collaborativa non sono sempre sufficientemente adattati alle necessità delle persone con disabilità e degli anziani; chiede strumenti e programmi volti a sostenere questi operatori affinché tengano conto delle esigenze delle persone con disabilità;
67. invita la Commissione a facilitare e promuovere l'accesso alle pertinenti linee di finanziamento per gli imprenditori europei che operano nel settore dell'economia collaborativa, anche nel quadro del programma dell'Unione nel campo della di ricerca e dell'innovazione "Orizzonte 2020";
68. prende atto del rapido sviluppo e della crescente diffusione delle tecnologie innovative e degli strumenti digitali come le blockchains e le tecnologie di registro distribuito (distributed ledger technologies), anche nel settore finanziario; sottolinea che l'utilizzo di queste tecnologie decentralizzate potrebbe consentire efficaci transazioni e connessioni tra pari nell'economia collaborativa, con la conseguente creazione di mercati o reti indipendenti e la sostituzione, in futuro, del ruolo degli intermediari odierni con le piattaforme di collaborazione;
69. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

## MOTIVAZIONE

### 1. Economia collaborativa: quadro generale

Il concetto di "economia collaborativa" comprende una vasta gamma di attività, che derivano da un gran numero di modelli imprenditoriali collaborativi, ivi compresi quelli senza scopo di lucro; i modelli imprenditoriali vanno da piattaforme di collaborazione che consentono lo scambio di beni o servizi in tutto il mondo a piccole PMI collaborative che erogano servizi per le comunità locali.

Negli ultimi anni l'economia collaborativa ha conosciuto una rapida crescita in termini di utenti, transazioni e ricavi, ridefinendo, in ultima analisi, le modalità in cui vengono forniti prodotti e servizi in molti settori. All'inizio del 2014, gli ambiti di attività interessati erano principalmente sei (merci/vendita al dettaglio, servizi, spazi/alloggi, alimentazione, trasporti e capitali). Nel 2016 il numero degli ambiti era quasi triplicato, estendendosi a nuovi settori (vale a dire salute, apprendimento, logistica, comuni, spazi, servizi pubblici quali energia ecc.) o creando un nuovo tipo di attività (ossia la circolazione dei fabbricanti nel settore delle merci).

Per descrivere questo fenomeno in rapida crescita vengono utilizzati numerosi termini, spesso in modo intercambiabile: economia della condivisione (sharing economy), economia peer-to-peer, economia su richiesta (on demand), mercati delle piattaforme tra "pari", gig economy, consumo collaborativo, capitalismo basato su crowdfunding (ecc.). Queste definizioni riflettono la dinamica del fenomeno, nonché la portata e l'intensità del dibattito in corso al riguardo nel mondo politico e accademico.

Finora esistono già varie definizioni di economia collaborativa. Il dizionario Oxford definisce l'economia collaborativa: *"an economic system in which assets or services are shared between private individuals, either free or for a fee, typically by means of internet"* (sistema economico in cui i beni o i servizi sono condivisi tra privati, a titolo gratuito o a pagamento, generalmente tramite Internet).<sup>1</sup> Nella sua comunicazione la Commissione vi si riferisce in termini di "modelli imprenditoriali in cui le attività sono facilitate da piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto per l'uso temporaneo di beni o servizi spesso forniti da privati" e specifica al contempo che le transazioni dell'economia collaborativa generalmente non comportano un trasferimento di proprietà e possono essere effettuate a scopo di lucro o senza scopo di lucro.

L'economia collaborativa e i suoi modelli imprenditoriali coinvolgono in genere tre principali categorie di soggetti:

- i) i prestatori di servizi: privati che offrono servizi (beni, competenze, tempo a pagamento o a titolo gratuito) su base occasionale ("pari") oppure professionisti;
- ii) gli utenti di tali servizi e
- iii) le piattaforme di collaborazione che mettono in comunicazione l'offerta e la domanda in tempo reale e che agevolano le transazioni.

---

<sup>1</sup> Cfr.: [https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing\\_economy](https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy)



## **2. Risposta della Commissione**

Nel giugno 2016 la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa", intesa a reagire alle preoccupazioni circa l'incertezza sui diritti e sugli obblighi dei diversi attori che partecipano all'economia collaborativa e a fornire risposte dal punto di vista dell'UE. La comunicazione intende offrire orientamenti non vincolanti sulle modalità di applicazione della legislazione dell'UE in vigore ai modelli imprenditoriali dell'economia collaborativa. Vengono trattate questioni che interessano sia gli operatori di mercato che le autorità pubbliche nell'ambito di cinque settori principali: 1.) requisiti di accesso al mercato; 2.) regimi di responsabilità; 3.) tutela degli utenti; 4.) lavoratori autonomi e subordinati nell'economia collaborativa; 5.) fiscalità.

## **3. Aspetti principali legati all'economia collaborativa**

### **3.1. Opportunità e vantaggi**

L'economia collaborativa può creare notevoli opportunità per i consumatori, gli imprenditori e i cittadini, nonché generare nuova occupazione e crescita e nuove fonti di reddito.

Si stima che nel 2015 le piattaforme di collaborazione attive in cinque settori chiave dell'economia collaborativa nell'UE abbiano generato ricavi pari a 3,6 miliardi di EUR<sup>1</sup>. Il potenziale dell'economia collaborativa è significativo, con una crescita annua superiore al 25%<sup>2</sup>, e si stima che, teoricamente, il vantaggio economico legato a un migliore utilizzo delle capacità quale risultato dell'economia collaborativa potrebbe raggiungere i 572 miliardi di EUR<sup>3</sup>. Queste cifre dovrebbero tuttavia essere considerate con una certa cautela, in quanto, nonostante la crescente importanza economica, rimane difficile misurare il valore dell'economia collaborativa. Ciò è dovuto anche alla mancanza di una metodologia concordata su come misurare i molteplici effetti dell'economia collaborativa sull'economia, sulla società e sull'ambiente, nonché al numero insufficiente di dati raccolti.

Varie indagini rivelano un sostegno e un interesse piuttosto considerevoli dei consumatori nei confronti dell'economia collaborativa<sup>4</sup>. Una serie di ragioni e motivazioni spinge i "pari" a partecipare a questo nuovo modello imprenditoriale, per esempio i vantaggi sotto il profilo finanziario, qualitativo e dell'esperienza, nonché il positivo impatto sociale o sulle società. Secondo l'Eurobarometro, il 42 % dei consumatori considera i servizi dell'economia collaborativa più pratici e il 33 % apprezza il fatto che siano più economici o addirittura gratuiti<sup>5</sup>.

### **3.2. Principali sfide e rischi**

Contemporaneamente, è importante altresì prendere atto dei notevoli effetti dei modelli imprenditoriali dell'economia collaborativa su molte imprese tradizionali e sui loro modelli

---

<sup>1</sup> The Sharing Economy, Case Study 12, settembre 2013 a cura di PWC.

<sup>2</sup> *Ibidem* (PWC(2013)).

<sup>3</sup> EPRS, The Cost of Non-Europe in the sharing economy (Il costo della non-Europa nell'economia collaborativa), 2016.

<sup>4</sup> Secondo l'indagine BEUC del luglio 2015, il 70 % dei consumatori ha partecipato almeno una volta all'economia collaborativa, tra il 60 e l'80 % degli intervistati è molto soddisfatto della propria esperienza e il 32 % partecipa in qualità di "prosumatori".

<sup>5</sup> Flash Eurobarometro 438, giugno 2016, CE.

consolidati di produzione e consumo. Negli ultimi anni la crescita rapida e non regolamentata di questo fenomeno ha generato una serie di sfide e rischi potenziali che dovrebbero essere considerati e sui quali occorre riflettere.

Innanzitutto, sono emerse molte questioni relative ai diritti dei consumatori e al regime di protezione dei consumatori su temi delicati che riguardano la riservatezza dei dati, la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni fornite ai consumatori, i regimi di responsabilità delle piattaforme di collaborazione, l'equità degli algoritmi e possibili forme di discriminazione. Esiste il rischio potenziale di ridurre gli standard minimi, in particolare nelle transazioni peer-to-peer (P2P), rispetto agli standard in vigore applicati a servizi analoghi prestati da professionisti. Inoltre, la rapida diffusione delle piattaforme di collaborazione in alcuni settori ha generato un rischio di concorrenza sleale, con la creazione di nuovi monopoli e di un meccanismo di dipendenza da un determinato fornitore (lock-in). Ciò ha creato inoltre gravi difficoltà in relazione all'adempimento degli obblighi fiscali e alla loro applicazione, nonostante la maggiore tracciabilità delle transazioni economiche.

Infine, ma non da ultimo, i modelli imprenditoriali collaborativi creati nell'ambito della rivoluzione digitale in corso stanno esercitando un profondo impatto sul mercato del lavoro, nonché sui rapporti di lavoro tra le piattaforme di collaborazione e i lavoratori, con il rischio concreto di compromettere l'equità delle condizioni di lavoro, le norme giuridiche minime e una protezione sociale adeguata.

### **3.3. Quadro normativo dell'UE:**

In merito al quadro normativo sorgono due questioni principali: 1.) quali disposizioni dell'*acquis comunitario* possano essere applicate all'economia collaborativa; 2.) se le norme dell'UE in vigore siano adatte a fornire la chiarezza e la protezione necessarie ai diversi attori, nonché a rafforzarne la posizione, nell'ambito dell'economia collaborativa.

I modelli imprenditoriali collaborativi sono più complessi e vari e sono caratterizzati da un diverso grado di decentramento e de-professionalizzazione, come pure dalla partecipazione di nuovi operatori economici, "pari"/prosumatori. Inoltre, finora la distinzione netta tra prestatore di servizi professionali/professionista e consumatore risulta sfumata a causa dei rapporti multilaterali che coinvolgono il consumatore in qualità di prestatore di servizi in una transazione tra consumatori (P2P) o in una transazione tra consumatore e impresa.

Poiché il quadro giuridico dell'UE in vigore è stato concepito per regolamentare le imprese tradizionali e per tutelare i diritti dei consumatori quale parte vulnerabile in una transazione commerciale, sorgono alcune difficoltà, per esempio emergono interrogativi quanto ai diritti e agli obblighi dei diversi attori all'interno dell'economia collaborativa, che creano un clima di incertezza. Tale incertezza si riferisce a una serie di aspetti: il quadro normativo dell'UE applicabile, gli obblighi normativi per i diversi attori nell'ambito dell'economia collaborativa, i diritti dei consumatori, il regime di responsabilità, lo status dei lavoratori e il regime fiscale, per citare quelli più importanti.

### **3.4. Rischio di frammentazione del mercato unico**

L'economia collaborativa ha determinato varie risposte normative, non solo degli Stati membri, ma anche delle autorità regionali e locali e delle loro giurisdizioni, nonché della

Corte di giustizia europea<sup>1</sup>. Le risposte e le reazioni variano notevolmente e riflettono i diversi approcci degli Stati membri per affrontare le sfide del modello imprenditoriale dell'economia collaborativa, anche all'interno dello stesso paese.

Alcuni Stati membri stanno elaborando misure specifiche e istituendo criteri che sottopongono i "pari" a requisiti giuridici meno restrittivi; in alcuni casi, essi operano una distinzione tra prestazione di servizi a titolo professionale e non professionale stabilendo, per i "pari", soglie per i redditi derivanti dall'economia collaborativa e applicando aliquote fiscali più basse<sup>2</sup>. In altri paesi le autorità nazionali stanno valutando se introdurre obblighi di informazione più rigorosi per le piattaforme di collaborazione<sup>3</sup>.

Occorre osservare che le città sono state tra le prime a reagire all'economia collaborativa, poiché le condizioni urbane, come la densità di popolazione e la vicinanza fisica, hanno favorito una più rapida diffusione dell'adozione di pratiche collaborative, soprattutto in alcuni settori quali gli alloggi e i trasporti<sup>4</sup>. Alcuni casi positivi di collaborazione tra autorità locali competenti e piattaforme di collaborazione hanno generato buone prassi, per esempio l'offerta di formazione professionale per i prosumatori, i regimi di assicurazione o una maggiore sensibilizzazione degli utenti in merito ai possibili obblighi fiscali e giuridici<sup>5</sup>.

Questi e altri esempi di azioni intraprese da alcuni Stati membri, nonché da alcune autorità regionali e città, talvolta con la collaborazione attiva delle stesse piattaforme di collaborazione, rappresentano una serie di buone prassi che potrebbero essere applicate in tutta l'Unione europea. Tuttavia, tali azioni frammentarie unilaterali stanno generando numerose limitazioni e creando barriere per le imprese collaborative dell'UE che desiderano ampliarsi ed espandersi, nonché per i consumatori, compromettendo, in ultima analisi, alcuni vantaggi dell'economia collaborativa e minacciando di frammentare il mercato unico.

### 3. Principali priorità del relatore

Il relatore riconosce le opportunità e i vantaggi importanti dell'economia collaborativa per la società e l'economia; allo stesso tempo, è attento alle potenziali sfide (evidenziate in precedenza) ed è particolarmente preoccupato per il possibile rischio di frammentazione del mercato unico, mentre gran parte dell'economia collaborativa continua a non essere regolamentata.

Secondo il relatore, sussiste pertanto, in primo luogo, la necessità di un quadro europeo orizzontale, costituito da una combinazione di principi generali e norme specifiche, che aprirebbe la strada a condizioni di parità omogenee e dinamiche a livello dell'UE ed eviterebbe possibili effetti negativi sui lavoratori, il rischio di concorrenza sleale tra i settori

---

<sup>1</sup> Causa C-434/15 CGCE, causa C-526/15 CGCE.

<sup>2</sup> Il Belgio affronta la questione dei "pari" che prestano occasionalmente servizi applicando un'aliquota fiscale speciale solo del 10 % ai redditi di varia origine fino a 5 000 EUR; l'Italia sta valutando se istituire una soglia di 10 000 EUR per i redditi non professionali legati all'economia collaborativa, mentre il Regno Unito ha recentemente annunciato uno sgravio fiscale di 2 000 GBP per i redditi da capitale e da attività di negoziazione.

<sup>3</sup> FR: Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

<sup>4</sup> L'esempio della Germania e del Belgio indica che, mentre Berlino e Bruxelles applicano severi requisiti di registrazione per le piattaforme dedicate agli alloggi, Amburgo e la regione fiamminga, rispettivamente, hanno stabilito un approccio divergente, caratterizzato da requisiti di registrazione meno rigidi.

<sup>5</sup> Le autorità locali dell'Estonia stanno portando avanti un progetto pilota, in collaborazione con una piattaforma di car-sharing, che prevede un formulario di dichiarazione dei redditi più pratico per vari modelli imprenditoriali basati su soluzioni elettroniche.

tradizionali e le piattaforme di collaborazione e l'evasione fiscale.

Altrettanto importante è la necessità di definire le caratteristiche e le responsabilità per i principali attori dell'economia collaborativa, in particolare per quanto riguarda:

- una netta distinzione tra "pari" e professionisti;
- la natura, i compiti e le responsabilità delle piattaforme di collaborazione;
- un elevato livello di protezione dei consumatori, anche nella dimensione/nelle transazioni *peer-to-peer*.

Il relatore, infine, incoraggia l'ulteriore promozione di un modello di economia collaborativa dell'UE, attraverso strumenti finanziari e investimenti nella formazione. Ritiene che uno sviluppo equo e ben regolamentato dell'economia collaborativa possa offrire importanti opportunità a tutti i settori della società e favorire uno sviluppo economico più inclusivo e sostenibile nell'UE.

## ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Il seguente elenco è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. L'elenco non è esaustivo. Fino alla votazione in commissione IMCO, il relatore e/o il suo ufficio hanno ricevuto contributi dalle seguenti entità:

| Entità  |
|---|
| AHTOP – Association française pour un hébergement et un tourisme professionnel  |
| Airbnb  |
| Altroconsumo  |
| BEUC – Ufficio europeo delle unioni dei consumatori                             |
| Blablacar   |
| Bruegel Institute   |
| CEMR - Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa                            |
| Charlie 24  |
| CNA – Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa |
| Collaboriamo  |
| Comitato delle regioni  |
| Confcommercio   |
| Cooperatives Europe   |
| Confederazione danese dei sindacati   |
| EFCI – Federazione europea delle industrie di pulizia                           |
| Enterprise Holdings   |
| Enterprise Rent-A-Car   |
| Rappresentante permanente estone presso l'Unione europea                        |
| CES – Confederazione europea dei sindacati                                      |
| Eurocities  |
| European Business Service Alliance (EBSA)                                       |
| Flintglobal   |
| Heetch  |
| HomeAway  |
| Hotrec  |
| Rappresentante permanente italiano presso l'Unione europea                      |
| Ouishare  |
| Rappresentante permanente slovacco presso l'Unione europea                      |
| Uber  |
| Uni Global Union  |
| Unionen   |
| Volta   |

27.3.2017

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI**

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

su un'agenda europea per l'economia collaborativa  
(2017/2003(INI))

Relatore per parere(\*): Joachim Schuster(\*)

(\*) Procedura con le commissioni associate - Articolo 54 del regolamento

### **SUGGERIMENTI**

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2016 dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COM(2016)0356) sottolinea la crescente importanza dell'economia delle piattaforme e il suo impatto sulle politiche economiche e dell'occupazione, tra l'altro sulla crescita e l'occupazione, e formula raccomandazioni politiche per gli Stati membri; considerando che la presente comunicazione fornisce orientamenti sulla legislazione dell'Unione vigente per aiutare i lavoratori, le imprese, gli Stati membri e la società nel suo insieme a beneficiare dell'economia delle piattaforme;
- B. considerando che sono obiettivi del mercato interno dell'UE anche la promozione della giustizia e della protezione sociali, secondo quanto stabilito all'articolo 3 del TUE e all'articolo 9 del TFUE;
- C. considerando che la percentuale di lavoratori autonomi (2006: 3,7 %, 2016: 5,6 %) e la proporzione di lavoratori che hanno un secondo lavoro (2002: 3,6 %, 2016: 4,2 %) sono in aumento nell'UE; che vi è una mancanza di dati sull'occupazione nel caso dell'economia delle piattaforme; che la Commissione e gli Stati membri devono intervenire in modo più incisivo nella dimensione sociale dell'economia delle piattaforme fornendo analisi e dati approfonditi sulle nuove forme di occupazione, monitorando il contesto normativo in evoluzione e incoraggiando lo scambio di buone pratiche tra i paesi dell'UE, al fine di affrontare le sfide sociali legate a questa nuova economia;
- D. considerando che i server e la sede legale di molte piattaforme sono situati al di fuori dell'Unione europea e quindi si sottraggono al campo di applicazione della normativa

europea;

- E. considerando che l'importanza di garantire capacità sufficienti per fornire una protezione sociale adeguata, su scala nazionale, a tutti i soggetti, a prescindere dal tipo di occupazione che esercitano, compresi i rapporti lavorativi convenzionali o non convenzionali o di lavoro autonomo, è stata posta in rilievo nella relazione del 20 dicembre 2016 sul pilastro europeo dei diritti sociali<sup>1</sup>;
- F. considerando che la comunicazione della Commissione costituisce un punto di partenza per uno sviluppo equilibrato dell'economia delle piattaforme, in vista della sua rapida evoluzione e delle relative lacune normative e incertezze che devono ancora essere affrontate, come ad esempio le forme di lavoro precario nell'ambito della piattaforma dell'economia;
- G. considerando che le forme di lavoro nell'economia collaborativa possono essere diversificate in servizi fisici, ad esempio il lavoro su richiesta, e servizi virtuali, quali il "crowd work", eseguito esclusivamente via Internet;
- H. considerando che l'economia collaborativa abbraccia diversi modelli, come il finanziamento collettivo (crowdfunding), lo scambio di merci, il timebanking, i gruppi di autoconsumo e l'uso condiviso delle merci, tra le altre cose, e di conseguenza non sempre opera in un ambiente digitale, ma anche in contesti locali, spesso senza scopo di lucro; considerando che è praticata non solo a livello mondiale, ma anche a livello locale, e non è limitata al solo settore economico, ma pone l'accento sulla protezione sociale e ambientale e sugli aspetti connessi all'accessibilità;
- I. considerando che l'economia delle piattaforme rappresenta opportunità per la crescita e la creazione di posti di lavoro, tra l'altro fornendo un più facile accesso alle persone che, tra gli altri fattori, sono distanti dal mercato del lavoro o sono in cerca di nuove forme di occupazione con orari di lavoro flessibili; considerando che essa può fornire nuovi servizi innovativi; che è opportuno garantire buone condizioni di lavoro, la sicurezza sociale e la conciliazione tra (su richiesta) il lavoro e la vita privata;
- J. considerando che l'accesso alla banda larga ad alta velocità è essenziale per partecipare all'economia delle piattaforme e che una sua mancanza esclude potenzialmente la possibilità che gruppi quali le persone anziane o le persone che vivono in zone rurali e nelle regioni ultraperiferiche beneficino delle nuove opportunità;
- K. considerando che le persone che utilizzano le piattaforme e i fornitori di servizi dovrebbero essere meglio informati sui requisiti da rispettare, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi connessi al loro status occupazionale;
- L. considerando che nell'economia delle piattaforme non esistono statistiche ufficiali sull'entità dell'occupazione;

### ***Introduzione***

1. sottolinea che l'Unione dovrebbe sostenere lo sviluppo dell'economia delle piattaforme

---

<sup>1</sup> Testi approvati, P8\_TA(2017)0010.

attraverso il chiarimento delle disposizioni giuridiche applicabili e orientarne l'evoluzione in modo socialmente equo, equilibrato e sostenibile; raccomanda che la protezione dei lavoratori nelle nuove forme di occupazione quali l'economia delle piattaforme sia integrata in tutti gli altri settori politici, oltre all'occupazione e agli affari sociali;

2. prende atto delle varie iniziative nazionali e locali di regolamentazione in materia di economia delle piattaforme<sup>1</sup>; sottolinea in questo contesto che la crescita di tale economia, e le reazioni politiche nei suoi confronti, rivelano opportunità e sfide connesse allo sviluppo di forme di lavoro e di attività in appalto che non rientrano facilmente nelle categorie tradizionali del lavoro dipendente e del lavoro autonomo;
3. rileva che non esiste una definizione comune di economia digitale basata sulle piattaforme on line ("economia delle piattaforme", "economia collaborativa", "sharing economy", ecc.); sottolinea che l'utilizzo del termine "economia delle piattaforme" costituisce probabilmente la descrizione più oggettiva e invita la Commissione ad assicurare l'utilizzo di una terminologia coerente;
4. sottolinea la necessità di operare una chiara distinzione tra piattaforme "commerciali" e "non commerciali", al fine di garantire parità di condizioni e una chiara distinzione tra attività non professionali tra pari e condivisione delle spese dei beni e prestatori di servizi che operano nell'ambito della loro attività professionale; invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a elaborare definizioni e soglie per settore specifiche, in collaborazione con le parti interessate, a tale riguardo; sottolinea l'importanza di riconoscere le attività remunerate che, nell'economia delle piattaforme, sono classificate come "lavoro" indipendentemente dalla terminologia ("lavoretti", "incarichi", "passaggi", ecc.);
5. invita la Commissione a valutare la misura in cui i regolamenti dell'UE risultino applicabili al mercato del lavoro digitale e ad assicurarne una corretta attuazione e applicazione; invita gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali e le altre parti interessate, a valutare, in modo proattivo e basato sulla logica di anticipazione, la necessità di modernizzare la legislazione in vigore, compresi i sistemi di sicurezza sociale, in modo da stare al passo con gli sviluppi tecnologici, garantendo al contempo la protezione dei lavoratori; invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare i sistemi di sicurezza sociale al fine di garantire l'esportabilità delle prestazioni e l'aggregazione dei periodi in conformità con la legislazione nazionale ed europea; incoraggia le parti sociali ad aggiornare i contratti collettivi, ove necessario, affinché le norme di protezione esistenti possano essere mantenute;
6. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'economia delle piattaforme online si sviluppi nell'Unione in modo sostenibile sotto il profilo sociale e ambientale, rispetti i diritti dei lavoratori e sia conforme alle garanzie minime di qualità concernenti le piattaforme;
7. invita la Commissione a definire, con il sostegno delle parti sociali, forme di monitoraggio e di seguito adeguate al controllo dei nuovi parametri dell'economia collaborativa;

---

<sup>1</sup> Cfr.: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), European Observatory of Working Life (EurWork): "Digitalisation and working life: lessons from the Uber cases around Europe", 2016.



8. evidenzia che finora l'economia collaborativa è fiorita principalmente nelle aree urbane; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per combattere il divario digitale, a garantire l'accesso a tutti, senza discriminazioni; sottolinea pertanto l'importanza dello sviluppo dell'infrastruttura a banda larga nelle zone rurali, per consentire a tutte le regioni e a tutti i cittadini dell'UE di trarre vantaggio dal potenziale dell'economia delle piattaforme, in particolare in termini di occupazione; invita gli Stati membri a rafforzare le risorse finanziarie e umane affinché le persone svantaggiate possano acquisire le competenze digitali di base;

### ***Rapporto di lavoro***

9. osserva che nell'economia delle piattaforme tutti i lavoratori sono dipendenti o autonomi, in base al primato dei fatti; evidenzia che nell'economia delle piattaforme tutti i lavori dovrebbero essere classificati di conseguenza; sottolinea la necessità di un chiarimento in tal senso, anche al fine di prevenire il lavoro autonomo fittizio e di garantire la protezione dei diritti sociali e del lavoro di tutti i lavoratori nell'economia delle piattaforme, indipendentemente dal loro status ufficiale di lavoratori dipendenti o autonomi;
10. prende atto della comunicazione della Commissione "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" che, tra le altre cose, prevede una serie di orientamenti per caratterizzare i rapporti di lavoro nel mercato del lavoro digitale; ricorda, in tale contesto, che l'approccio basato sulla giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea ha definito la nozione di "lavoratore", ai fini dell'applicazione della normativa europea, sulla base di un rapporto di lavoro caratterizzato da determinati criteri, come la subordinazione, la retribuzione e la natura del lavoro<sup>1</sup>; invita la Commissione a collaborare con tutti gli Stati membri per chiarire che cosa costituisce un "rapporto di lavoro" nel contesto dei lavori con l'intermediazione delle piattaforme online, tenendo conto della raccomandazione dell'OIL n. 198 riguardante la determinazione di un rapporto di lavoro;
11. sottolinea che tutti i lavoratori devono beneficiare di una protezione adeguata e di sicurezza in termini di condizioni di lavoro, salari, protezione sociale e salute e sicurezza, e che la qualità dell'impiego deve essere garantita in qualsiasi momento, a prescindere dallo svolgimento dell'attività lavorativa mediante una piattaforma o meno;
12. ribadisce il proprio appello a favore di un pilastro europeo dei diritti sociali al fine di garantire condizioni di lavoro dignitose per tutti, compresi i lavoratori delle piattaforme; sottolinea la necessità di coinvolgere le parti sociali e altri soggetti interessati nell'ambito di un tale esercizio; sottolinea la necessità di garantire a tutti i lavoratori della piattaforma degli stessi diritti sociali e del lavoro, la stessa protezione della salute e della sicurezza e lo stesso accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita di cui godono lavoratori nell'economia tradizionale, in linea con il diritto e le prassi nazionali, incoraggiando al tempo stesso l'innovazione, promuovendo la crescita sostenibile e inclusiva e garantendo la parità di condizioni alle imprese;
13. osserva la necessità di garantire che i lavoratori autonomi e i professionisti che svolgono attività per le aziende-piattaforme percepiscano un compenso professionale remunerativo e i tempi di pagamento siano certi;

---

<sup>1</sup> Cfr.: causa C 596/12, paragrafo 17 e causa 232/09, paragrafo 39, della Corte di giustizia dell'Unione europea.

14. sottolinea l'importanza del telelavoro e dello smart working nell'ambito dell'economia collaborativa e raccomanda, a questo proposito, la necessità di equiparare tali forme lavorative a quelle tradizionali;

*Contrattazione collettiva e legislazione sulla concorrenza*

15. evidenzia che la libertà di associazione e il diritto di azione collettiva, ivi compresa la negoziazione collettiva, sono diritti fondamentali che devono applicarsi a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi; sottolinea che i lavoratori autonomi che sono giuridicamente considerati imprese di una sola persona dovrebbero avere il diritto di associarsi liberamente per non essere considerati parte di un cartello; in tale contesto, invita la Commissione e gli Stati membri a valutare, a livello europeo e nazionale, il diritto della concorrenza e di apportarvi adeguamenti, ove necessario; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri e le parti sociali ad aumentare la copertura della contrattazione collettiva, in linea con il diritto e le prassi nazionali, e a conferire potere ai lavoratori dell'economia delle piattaforme;

*Parità di condizioni*

16. sottolinea che i possibili vantaggi in termini di efficienza delle piattaforme online rispetto all'economia tradizionale dovrebbero fondarsi sulla concorrenza leale, non sul dumping salariale; sottolinea che, al fine di garantire condizioni di parità tra l'economia delle piattaforme e le imprese tradizionali, in particolare le PMI, l'economia delle piattaforme, come qualsiasi altra economia, deve pagare le tasse e i contributi sociali e rispettare la normativa sociale e sul lavoro; sottolinea la necessità di adeguare le politiche correlate di conseguenza, ove necessario;
17. invita la Commissione a pubblicare degli orientamenti sulle modalità di applicazione del diritto dell'UE ai vari tipi di modelli di impresa delle piattaforme, al fine di colmare, se del caso, le lacune normative nel settore dell'occupazione e della sicurezza sociale; ritiene che l'elevato potenziale di trasparenza dell'economia delle piattaforme consenta una migliore tracciabilità, in linea con l'obiettivo di applicare la legislazione esistente; invita gli Stati membri a eseguire ispezioni sul lavoro sufficienti per quanto riguarda le piattaforme online e a imporre sanzioni in caso di violazione delle norme, in particolare in termini di condizioni di lavoro e di occupazione, nonché requisiti specifici in materia di qualifiche; invita la Commissione e gli Stati membri ad attribuire un'attenzione particolare alla questione del lavoro non dichiarato in questo settore e a inserire l'economia delle piattaforme nell'agenda della Piattaforma europea per affrontare il problema del lavoro non dichiarato; invita gli Stati membri a mettere a disposizione risorse sufficienti per le ispezioni;
18. rammenta che tutti gli operatori delle piattaforme devono svolgere le loro attività in rigorosa conformità della legislazione nazionale ed europea; chiede misure antidumping al fine di garantire una concorrenza leale tra piattaforme basate negli Stati membri e piattaforme con sede nei paesi terzi; sottolinea l'esigenza di norme efficaci per combattere l'elusione fiscale da parte di piattaforme online con sede nei paesi terzi che forniscono servizi o vendono prodotti nell'Unione;
19. sottolinea la necessità di tenere in maggiore considerazione la dimensione sociale dell'economia delle piattaforme; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri, in

linea con la legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e in cooperazione con le parti sociali, a raccogliere dati più affidabili e completi sui posti di lavoro e l'occupazione, le condizioni di lavoro e di occupazione, comprese informazioni sui redditi, qualifiche e attività nell'economia delle piattaforme; ritiene utile che questi dati siano basati anche su interviste con i lavoratori e informazioni raccolte dalle piattaforme; chiede un'approfondita analisi del lavoro nell'economia delle piattaforme al fine di adeguare la legislazione sociale e del lavoro vigente, ove necessario; sottolinea l'importanza di scambiare le migliori prassi tra gli Stati membri in tale ambito;

20. invita gli Stati membri a garantire un'adeguata previdenza sociale ai lavoratori autonomi, che sono gli attori fondamentali del mercato del lavoro digitale; invita gli Stati membri ad adattare i sistemi di protezione sociale esistenti e a sviluppare nuovi meccanismi di protezione, se necessario, al fine di assicurare un'adeguata copertura per la piattaforma dei lavoratori nonché la non discriminazione e la parità di genere, rispecchiando in particolare modelli di lavoro e di carriera creati dalla digitalizzazione, e a condividere le migliori prassi a livello europeo;
21. invita la Commissione a valutare la misura in cui la direttiva sul lavoro temporaneo sia applicabile alle specifiche piattaforme on line; ritiene che molte piattaforme online intermediarie siano strutturalmente simili alle agenzie di lavoro interinale (rapporto contrattuale triangolare tra: lavoratore temporaneo tramite agenzia/lavoratore della piattaforma; agenzia di lavoro interinale/piattaforma online; impresa utilizzatrice/cliente);
22. invita i servizi pubblici nazionali per l'occupazione e la rete EURES a una migliore comunicazione sulle opportunità offerte dall'economia collaborativa;
23. riconosce che la piattaforma può essere utilizzata per scopi sociali; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere modelli dell'economia sociale nell'economia delle piattaforme e a procedere allo scambio delle migliori pratiche a tale riguardo, in ragione della maggiore resilienza dimostrata dalle imprese sociali rispetto ad altri modelli aziendali, nei periodi di crisi economica;

### *Competenze necessarie*

24. sottolinea che le competenze digitali sono di fondamentale importanza per tenere il passo con la digitalizzazione di tutti gli aspetti della vita; invita gli Stati membri ad adeguare i loro sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro digitale, collegando il mondo dell'istruzione con quello del lavoro, anche attraverso la promozione dell'imprenditorialità; rileva che, data la maggiore complessità dei profili delle mansioni e delle competenze, si pongono nuove esigenze, in particolare in merito alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in termini di formazione, ulteriore istruzione e apprendimento permanente, al fine di promuovere l'alfabetizzazione digitale e affrontare i divari di genere e generazionali esistenti in questo contesto;
25. sottolinea l'importanza di maggiori sinergie che coinvolgano le parti sociali e vari istituti di istruzione e formazione professionale, al fine di aggiornare i contenuti di insegnamento e di studio e sviluppare strategie in materia di competenze; incoraggia gli Stati membri a includere la formazione digitale nei loro programmi scolastici, a partire dalla scuola primaria; ribadisce la necessità di investimenti pubblici nell'istruzione professionale e nell'apprendimento permanente, affinché la forza lavoro dell'UE sia dotata delle adeguate

competenze per l'era digitale; sottolinea che l'istruzione e la formazione devono essere accessibili per tutti i lavoratori; ritiene che siano necessarie nuove opportunità di finanziamento per l'apprendimento e la formazione permanenti, in particolare per le microimprese e le piccole imprese;

***Obblighi di divulgazione e di trasparenza per gli operatori delle piattaforme***

26. chiede che siano stabilite norme in materia di obbligo di trasparenza e di divulgazione per gli operatori delle piattaforme, al fine di controllare il pagamento delle imposte, dei contributi di previdenza sociale e le pratiche relative alla valutazione del lavoro nelle piattaforme nonché di garantire la disponibilità presso le autorità nazionali di tutte le informazioni pertinenti; esorta gli Stati membri a facilitare gli obblighi di autosegnalazione dei lavoratori delle piattaforme, semplificato le dichiarazioni dei redditi, e a collaborare con le piattaforme online per comunicare le operazioni elettroniche registrate, al fine di contribuire alla lotta contro l'evasione fiscale e il lavoro non dichiarato;
27. prende atto di una concentrazione di dati generati dagli utenti nelle mani delle piattaforme online e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il buon funzionamento del mercato unico digitale e a porre in essere garanzie adeguate per la tutela della vita privata degli utenti e dei lavoratori, nonché per la raccolta di dati;
28. ritiene che occorra garantire ai consumatori un alto ed efficace grado di protezione, indipendentemente dal fatto che i servizi siano prestati da professionisti o da "pari"; sottolinea, in particolare, l'importanza di proteggere i consumatori nelle transazioni tra pari e a cercare soluzioni che migliorino la sicurezza;
29. sottolinea che il modello economico dell'economia delle piattaforme si fonda sulla fiducia degli utenti e, in particolare, sui commenti on line; ricorda che le valutazioni dei lavoratori della piattaforma rappresentano per gli utenti il loro valore nel mercato digitale; sottolinea pertanto la necessità che le piattaforme sviluppino strumenti di certificazione online per le valutazioni al fine di garantire la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni sulla qualità dei servizi; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la trasferibilità e l'acquisizione delle valutazioni tra le piattaforme per servizi equivalenti;
30. prende atto del potenziale di pratiche sleali per quanto riguarda le valutazioni online che possono incidere sulle condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori della piattaforma e sulla loro capacità di ottenere posti di lavoro; esprime preoccupazione per il fatto che un certo numero di valutazioni negative del cliente, che non rispecchia necessariamente la qualità del lavoro e che non può essere contestato, può portare alla disattivazione del conto o alla retrocessione dei risultati da parte delle piattaforme; ritiene che tale sistema di valutazione sviluppato da una piattaforma dovrebbe essere stabilito in consultazione con i lavoratori e i loro rappresentanti; invita le piattaforme a notificare e a fornire una procedura arbitrale per i lavoratori delle piattaforme prima di avviare determinate azioni sulla base delle valutazioni; sottolinea che tutti i lavoratori delle piattaforme hanno il diritto di far sopprimere le valutazioni ingiustificate; invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali, ad assicurare che lavoratori e utenti siano anche in grado di valutare le piattaforme on line;
31. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure incisive per vietare algoritmi

discriminatori e non trasparenti, nonché software sviluppati o utilizzati da piattaforme online non conformi alla legislazione europea e nazionale, e a creare di conseguenza delle strutture di monitoraggio;

32. ritiene necessario intraprendere azioni volte a far sì che i governi degli Stati membri possano stabilire limiti all'azione di dette piattaforme, nell'interesse pubblico;
33. invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a fornire ai lavoratori delle piattaforme informazioni adeguate sulle condizioni di lavoro e sui loro diritti, nonché sui loro rapporti di lavoro con le piattaforme e con gli utenti; ritiene che le piattaforme dovrebbero svolgere un ruolo proattivo nel fornire informazioni agli utenti e ai lavoratori per quanto riguarda il quadro normativo applicabile al fine di soddisfare i loro obblighi giuridici;

### *Salute e sicurezza*

34. osserva che l'economia delle piattaforme offre nuove opportunità di guadagni supplementari per le persone, di occupazione per i giovani (in particolare per quelli che cercano un lavoro occasionale e forme di lavoro flessibili, che consentono loro di conciliare lavoro e studio), di una migliore conciliazione tra vita professionale e vita privata, di ridurre la sottoccupazione e la disoccupazione e di opportunità di lavoro collaborativo; sottolinea tuttavia che, in talune circostanze, questo sviluppo può anche condurre a situazioni precarie; evidenzia che l'occupazione flessibile deve essere coperta dalle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza, nonché da misure di protezione sociale, al fine di evitare conseguenze sociali e finanziarie a lungo termine, e deve impedire potenziali rischi, quali il sovraccarico dei lavoratori o retribuzioni non adeguate alle mansioni svolte; sottolinea quindi la necessità di garantire, da un lato, la flessibilità del mercato del lavoro e, dall'altro, la sicurezza economica e sociale dei lavoratori; evidenzia che la riduzione dei costi non dovrebbe andare a scapito delle condizioni di lavoro né degli standard occupazionali;
35. invita la Commissione a realizzare uno studio sugli effetti della digitalizzazione sul benessere dei lavoratori nonché sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata, dal punto di vista sociale e ambientale; sottolinea che nell'economia delle piattaforme il lavoro non dovrebbe portare a una disponibilità permanente, all'erosione dei modelli tradizionali degli orari di lavoro, all'isolamento sociale, che possono causare condizioni psico-sociali quali burnout o depressione; raccomanda pertanto il pieno rispetto dei tempi di riposo stabiliti e sottolinea la necessità di rispettare gli accordi sugli orari di lavoro al fine di mantenere i limiti definiti nel diritto del lavoro di un determinato Stato membro; ritiene che sia necessario valutare l'impatto della digitalizzazione sulla salute e sulla sicurezza sul luogo di lavoro e adeguare di conseguenza le misure sanitarie e di sicurezza esistenti; raccomanda agli Stati membri di istituire un "diritto a staccare" per le attività al di fuori dell'orario di lavoro concordato, come misura per garantire un buon equilibrio tra vita professionale e vita privata; sottolinea che la richiesta di un siffatto diritto non deve avere un impatto negativo sulla valutazione dei lavoratori della piattaforma;
36. sottolinea che nell'economia digitale i prestatori di servizi professionali devono rispettare gli stessi requisiti in materia di qualità, capacità e qualifiche che sono rispettati nell'economia tradizionale, in modo da prevenire rischi per la salute e la sicurezza; invita le autorità competenti, in collaborazione con le parti sociali, a sviluppare un adeguato

monitoraggio e procedure di certificazione;

37. rammenta che la flessibilità, la volatilità e l'instabilità di tali impieghi trasferiscono i rischi del mercato ai lavoratori, generano maggiore disuguaglianza sociale e livelli di morbilità psicologica più elevati rispetto ad altri impieghi; sottolinea che attualmente questo settore non crea posti di lavoro sufficienti per i disoccupati, i gruppi sociali più emarginati e le aree rurali, a causa di barriere quali il divario digitale o la mancanza di competenze tecnologiche.



**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

| 38        | +  |
|-----------|--|
| ALDE      | Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber  |
| ECR       | Anthea McIntyre, Jana Žitňanská  |
| EPP       | Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc |
| S&D       | Maria Arena, Ole Christensen, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi López, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Maria João Rodrigues, Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog |
| Green/EFA | Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka   |

| 1  | -                  |
|----|--------------------|
| NI | Lampros Fountoulis |

| 8       | 0  |
|---------|--|
| ENF     | Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin  |
| GUE/NGL | Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis |

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti



24.3.2017

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA**

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

su un'agenda europea per l'economia collaborativa  
(2017/2003(INI))

Relatore per parere (\*): Dario Tamburrano

### **SUGGERIMENTI**

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. valuta positivamente la comunicazione della Commissione intitolata "Un'agenda europea per l'economia collaborativa", dove si riconosce che le economie collaborative offrono soluzioni innovative per fornire ai cittadini nuovi servizi, promuovere l'imprenditorialità e creare posti di lavoro; riconosce il fatto che tutte le economie collaborative affondano le proprie radici nel comportamento collaborativo dell'uomo, si fondano su relazioni tra pari, sulla comunità e sulla fiducia e hanno tratto beneficio dagli sviluppi socio-economici, compreso il passaggio dal modello basato sulla necessità di possedere a quello basato sulla necessità di utilizzare e condividere risorse; riconosce il fatto che attualmente le economie collaborative tendono a coprire uno spettro più ampio, che va dai modelli fondati sul dono fino ai modelli economici a scopo di lucro, e che, per quanto diverse siano o possano diventare, si caratterizzano per la condivisione delle risorse, la partecipazione e il coinvolgimento attivi dei cittadini, l'innovazione accettata dalla comunità e l'uso intensivo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) quale fattore chiave;
2. osserva, in considerazione della natura pluridimensionale delle economie collaborative, che occorre operare una distinzione tra i modelli "a scopo di lucro" e quelli "senza scopo di lucro" (compresa la condivisione dei costi), dal momento che i rispettivi partecipanti, siano essi utenti o prestatori di servizi, non dovrebbero essere soggetti ai medesimi obblighi giuridici;
3. sottolinea che le economie collaborative possono offrire molte opportunità di investimento e prosperità nel mercato europeo, tra cui posti di lavoro per le persone distanti dal mercato del lavoro, quali disoccupati, giovani, studenti, donne e anziani; prende atto, a tale riguardo, della possibile esistenza di rapporti di lavoro atipici, tra cui il lavoro autonomo

fittizio, i quali andrebbero individuati per garantire l'equa applicazione delle pertinenti norme in materia di lavoro e fiscalità; evidenzia che le economie collaborative promuovono l'imprenditorialità; sottolinea la necessità di adeguare le politiche di formazione a questi nuovi tipi di imprese;

4. sottolinea che le TIC consentono lo sviluppo rapido ed efficace di idee innovative nell'ambito dell'economia collaborativa e, nel contempo, collegano e responsabilizzano i partecipanti, siano essi utenti o prestatori di servizi, ne facilitano accesso e partecipazione al mercato e rendono le zone isolate più accessibili, riducendo in tal modo la necessità di intermediazione, diminuendo i costi diretti e indiretti, incanalando flussi intensi di informazioni e rafforzando la fiducia tra pari;
5. riconosce le potenzialità che presentano i dati, i servizi e i contenuti creativi generati dagli utenti per le imprese europee, pur evidenziando gli eventuali rischi associati alla loro concentrazione in un numero ristretto di piattaforme digitali transnazionali, che possono fungere da nuovi intermediari, con potenziali distorsioni del mercato e ostacoli per lo sviluppo delle iniziative locali nel quadro dell'economia collaborativa; invita pertanto la Commissione a riflettere sugli strumenti opportuni per prevenire l'abuso di posizioni dominanti che potrebbero pregiudicare il mercato digitale dell'Unione;
6. ritiene essenziale, affinché si possa parlare di piattaforme collaborative, che gli scambi di beni e servizi avvengano principalmente tra partner di pari livello; mette in guardia, a tale proposito, contro la proliferazione di piattaforme che, ricorrendo alla dicitura di "economia collaborativa", non agiscono come meri intermediari di servizi ma come veri e propri prestatori degli stessi;
7. evidenzia che le economie collaborative si fondano sulla fiducia, in particolare sui commenti online, sulle valutazioni e sui sistemi di reputazione o altri meccanismi in grado di scoraggiare comportamenti dannosi da parte dei partecipanti, ridurre le asimmetrie informative e contribuire ad aumentare la qualità e la trasparenza dei servizi; segnala tuttavia la necessità di evitare che tali meccanismi creino ostacoli ingiustificati per i partecipanti che aderiscono o abbandonano tali piattaforme e avverte che la sola autoregolamentazione, tra cui figurano i marchi di qualità, potrebbe non essere sufficiente per conseguire i livelli di sicurezza e qualità del servizio; incoraggia la Commissione, a tale riguardo, a creare condizioni di parità tra le piattaforme collaborative attraverso le seguenti misure:
  - a) proseguire i lavori sul libero flusso di dati e l'interoperabilità fra le piattaforme del mercato e incoraggiare la portabilità dei dati;
  - b) proporre modalità di autenticazione delle opinioni dei consumatori in rete;
  - c) garantire che le piattaforme: i) forniscano informazioni complete sul quadro normativo che i prestatori di servizi sono tenuti a rispettare e ii) svolgano un ruolo più proattivo nell'accertamento del rispetto, da parte dei prestatori di servizi, degli obblighi giuridici loro incombenti;
8. evidenzia che la condivisione delle risorse ottimizza l'utilizzo delle stesse e comporta numerose esternalità positive di natura ambientale e socio-economica, rendendo in tal modo l'industria e i servizi più efficienti sotto il profilo delle risorse, riduce i costi iniziali

di accesso al mercato e crea opportunità basate sulla comunità che vanno a beneficio delle imprese e consentono ai singoli cittadini di partecipare all'economia collaborativa; sottolinea, a tale riguardo, che occorre promuovere la condivisione delle risorse, in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di crescita sostenibile e inclusiva;

9. sottolinea che l'introduzione della tecnologia 5G trasformerà radicalmente la logica alla base delle nostre economie, rendendo i servizi più diversificati e accessibili; mette in rilievo, a tale riguardo, l'importanza di creare un mercato competitivo per le imprese innovative, il cui successo determinerà in ultima analisi la forza delle nostre economie;
10. mette in evidenza il potenziale contributo dell'economia collaborativa in favore della sostenibilità economica dell'UE, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi generali in materia di agricoltura sostenibile, efficienza delle risorse, lotta ai cambiamenti climatici e creazione di un'economia circolare;
11. sottolinea che le economie collaborative prosperano in modo particolare all'interno di comunità caratterizzate da forti modelli di condivisione delle conoscenze e della formazione, catalizzando e consolidando in tal modo una cultura dell'innovazione aperta, sostenendo hardware e software open-source e ampliando il nostro patrimonio di beni comuni e *creative commons*; evidenzia che, alla luce del loro potenziale nell'incentivare il capitale innovativo e creativo dei cittadini europei, le economie collaborative dovrebbero restare aperte e accessibili a tutti, assicurando nel contempo una retribuzione equa per i lavoratori e i ricercatori delle industrie culturali e creative;
12. riconosce che le economie collaborative hanno conosciuto un grande successo soprattutto nelle aree urbane in cui condizioni quali la densità di popolazione e la vicinanza fisica hanno favorito l'adozione di modelli collaborativi; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di elaborare politiche coerenti e di diffondere la banda larga e ultralarga al fine consentire a tutti i territori dell'Unione, specialmente quelli scarsamente popolati, periferici o rurali, di trarre vantaggio dal potenziale di tali economie;
13. esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire un migliore coordinamento, di concerto con le parti interessate, onde raggiungere elevati livelli in tema di: a) diritti dei lavoratori e protezione sociale per tutti i lavoratori nelle economie collaborative; b) garanzie di sicurezza per gli utenti delle economie collaborative; c) sviluppo delle economie collaborative e di sinergie per la coesistenza con i modelli imprenditoriali tradizionali; d) attuazione della protezione dei dati personali in modo da garantire la privacy di tutti i lavoratori e la segretezza dei dati dei consumatori;
14. invita la Commissione, tra le varie attività, a esaminare ulteriormente gli effetti socio-economici dell'economia collaborativa sull'occupazione, la protezione dei consumatori, la protezione sociale e le politiche pubbliche pertinenti come la pianificazione territoriale e il turismo;
15. chiede alla Commissione di agevolare gli Stati membri nel garantire un'adeguata protezione sociale sia dei lavoratori dipendenti che dei lavoratori autonomi delle economie collaborative, e insiste sul fatto che la Commissione è tenuta a rispettare l'autonomia delle parti sociali a livello nazionale, i contratti collettivi nazionali e le tradizioni e i modelli nazionali del mercato del lavoro, nonché ad astenersi dal prendere iniziative che possano pregiudicare il diritto di negoziare, concludere e applicare accordi collettivi e di

intraprendere azioni collettive in conformità con il diritto e le prassi nazionali;

16. invita la Commissione a esaminare ulteriormente in quale misura le economie collaborative sono disciplinate dal quadro normativo dei singoli Stati membri e dalle vigenti disposizioni dell'UE, al fine di creare, se e ove necessario, un approccio armonizzato per le economie collaborative a livello dell'Unione, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà; pone l'accento, in tale contesto, sulle esperienze positive in termini di regolamentazione registrate a livello locale e basate, in generale, sui principi della trasparenza delle informazioni, della partecipazione, dell'inclusione e del buon governo;
17. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le politiche e la legislazione dell'Unione siano compatibili con il futuro e offrano certezza e stabilità sul piano giuridico per liberare pienamente il potenziale delle economie collaborative a beneficio dei lavoratori dipendenti, delle imprese e dei cittadini dell'UE, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti:
  - a) definire, ove necessario, criteri e soglie specifici per settore e introdurre in tale definizione di una chiara distinzione tra i concetti di "lavoro/servizio", "lavoratore dipendente" e "lavoratore autonomo", "attività non professionale tra pari" e "prestatore di servizi", attività "a scopo di lucro" e "senza scopo di lucro" (compresa la condivisione dei costi);
  - b) garantire condizioni di parità per le imprese e i cittadini dell'UE, in particolare assicurando che a operatori economici simili si applichino, tra l'altro, norme giuridiche funzionalmente analoghe in materia di tutela dei consumatori, diritti dei lavoratori, adempimento degli obblighi fiscali e trasparenza;
  - c) aprire spazi non esclusivi e orientati alla sperimentazione e promuovere la connettività e l'alfabetizzazione digitali, sostenendo gli imprenditori e le start-up europei nonché incentivando l'industria 4.0, i poli di innovazione, i cluster e gli incubatori di imprese; è del parere che a tal fine occorra utilizzare in maniera ottimale la legislazione pertinente, senza imporre una regolamentazione eccessiva e rispettando nel contempo le prerogative degli Stati membri in materia, ivi incluso il rispetto dell'autonomia delle parti sociali e delle prassi nazionali, nonché degli orientamenti forniti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea sui concetti di "lavoro/servizio", "lavoratore" e "prestatore di servizi", rammentando che il concetto di lavoratore rientra nell'ambito delle competenze nazionali;
18. sottolinea che le economie collaborative costituiscono un ecosistema che necessita di sostegno per il loro rapido sviluppo e la loro progressiva espansione e che, al fine di attrarre investimenti, devono restare aperte alla ricerca, all'innovazione e alle nuove tecnologie; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare appieno gli strumenti di finanziamento esistenti onde investire in imprese collaborative e promuovere iniziative intese ad agevolare l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le start-up, le piccole e medie imprese e le imprese in tutta l'economia dell'Unione, tramite diversi canali come quello bancario, del capitale di rischio, dei fondi pubblici e del finanziamento collettivo (*crowd-funding*);
19. sottolinea che le norme nazionali e locali che non sono giustificate o proporzionate non solo costituiscono un ostacolo per il mercato unico, in contrasto con la legislazione dell'UE, ma impediscono anche la creazione e la crescita delle start-up; invita pertanto la

Commissione ad applicare in modo proattivo la normativa sul mercato unico;

20. osserva che le economie collaborative stanno acquistando sempre più importanza nel settore dell'energia, il che consente ai consumatori, ai produttori, agli individui e alle comunità di intervenire in modo efficace in diverse fasi decentrate del ciclo dell'energia rinnovabile, tra cui l'autoproduzione e l'autoconsumo, lo stoccaggio e la distribuzione, in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia;
21. è favorevole a considerare lo spettro un bene comune e incoraggia a includere nella regolamentazione iniziative innovative guidate dagli utenti in grado di favorire l'economia collaborativa e della condivisione;
22. invita la Commissione a sostenere la crescita economica dell'economia collaborativa tramite misure atte a ridurre l'onere amministrativo sui singoli e sulle imprese, senza operare una discriminazione tra modelli aziendali.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Approvazione</b>  | 22.3.2017  |
| <b>Esito della votazione finale</b>  | +: 53<br>-: 4<br>0: 2  |
| <b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>              | Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, András Gyürk, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
| <b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>                    | Mario Borghesio, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Maria Spyraiki, Marco Zullo   |
| <b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b> | Isabella Adinolfi, Arndt Kohn, Pavel Poc   |

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

| 53        | +   |
|-----------|---|
| ALDE      | Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck  |
| ECR       | Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský   |
| EFDD      | Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Marco Zullo  |
| EPP       | Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Maria Spyrali, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera |
| S&D       | José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Jens Geier, Adam Gierek, Eva Kaili, Arndt Kohn, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Pavel Poc, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho  |
| VERTS/ALE | Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Michel Reimon, Claude Turmes  |

| 4       | -   |
|---------|---|
| GUE/NGL | Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis |

| 2   | 0                              |
|-----|--------------------------------|
| ENF | Mario Borghezio, Angelo Ciocca |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

11.4.2017

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO**

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

su un'agenda europea per l'economia collaborativa  
(2017/2003(INI))

Relatore per parere: Merja Kyllönen

### **SUGGERIMENTI**

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore l'emergere dell'economia collaborativa nel settore dei trasporti e del turismo e dei servizi di ospitalità e accoglienza riconoscendo che, con un adeguato quadro normativo, semplice e chiaro, essa può:
  - a) offrire maggiori possibilità di scelta e di accessibilità nonché una più vasta gamma di servizi ai clienti, aumentando e diversificando sia la domanda che l'offerta;
  - b) promuovere nuove forme di scambi cooperativi tra i cittadini dei paesi dell'UE, nonché la crescita economica, l'occupazione e le opportunità imprenditoriali, in particolare per le piccole e medie imprese in tutta Europa;
  - c) esercitare un impatto positivo sulla mobilità delle persone con disabilità e sulla promozione attiva di forme sostenibili di mobilità;
  - d) migliorare l'inclusione delle persone che sono state tradizionalmente escluse dal mercato del lavoro;
2. riconosce gli effetti positivi dell'economia collaborativa sulla rapida crescita del settore del turismo: essa sostiene singole opportunità di guadagno e le economie locali e fornisce gli strumenti per rispondere meglio alla domanda, ad esempio durante i picchi della domanda e nelle zone isolate, e riflette le varie preferenze dei viaggiatori, in particolare di quelli con il reddito più basso; rileva che, nel caso dell'economia collaborativa, il livello di soddisfazione del cliente per i servizi turistici è elevato; è del parere che l'economia collaborativa debba essere pienamente integrata nella politica dell'UE in materia di



turismo; evidenzia la necessità di promuovere una proficua coesistenza tra servizi tradizionali del turismo e l'economia collaborativa;

3. esorta la Commissione a mettere a punto misure appropriate per affrontare le sfide che sorgono quando i consumatori europei utilizzano le piattaforme on line stabilite al di fuori dell'UE, in contesti culturali e normativi non europei, soprattutto per quanto concerne il diritto in materia di protezione dei dati, salute e sicurezza, tassazione e occupazione;
4. rammenta che, secondo le stime della Commissione, il principale settore dell'economia collaborativa è quello della condivisione dell'alloggio, sulla base del commercio generato, mentre i trasporti condivisi lo sono in termini di ricavi generati dalle piattaforme;
5. sottolinea che nel settore del turismo la condivisione dell'alloggio rappresenta un utilizzo eccellente di risorse e di spazio sottoutilizzato, soprattutto nelle zone che tradizionalmente non beneficiano del turismo;
6. deplora, a tal proposito, le regolamentazioni imposte da talune autorità pubbliche e volte a limitare la quantità di alloggi turistici offerta dall'economia collaborativa;
7. accoglie con favore le opportunità offerte dall'economia collaborativa in termini di flessibilità degli orari di lavoro, adattabili ad altri impegni, consentendo di reinserire nel mondo del lavoro coloro che ne erano rimasti esclusi;
8. osserva che la risposta degli Stati membri alla crescita dell'economia collaborativa è stata finora molto frammentata, cosa che crea incertezza e, in taluni casi, potrebbe tradursi nell'adozione di misure protezionistiche; accoglie con favore, a questo proposito, la comunicazione della Commissione su "L'agenda europea per l'economia collaborativa" e il tentativo di definire l'economia collaborativa, ma si rammarica che essa non riesca a creare un esplicito quadro giuridico armonizzato per l'economia collaborativa in tutta l'Unione europea e a riflettere su come la legislazione vigente affronta le esigenze dell'economia collaborativa; ricorda pertanto la necessità di un'analisi approfondita (che comprenda le implicazioni macroeconomiche, sociali e ambientali dell'economia collaborativa), accompagnata, se necessario, al più tardi entro il 2018, da adeguate misure di regolamentazione intraprese dalla Commissione;
9. sottolinea la necessità di armonizzazione tra l'economia collaborativa e le forme economiche tradizionali nel settore della formazione, delle qualifiche professionali e degli obblighi fiscali e sociali;
10. si rammarica del fatto che la legislazione attualmente in vigore, in particolare la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno<sup>1</sup> e la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno<sup>2</sup>, non sia attuata correttamente; chiede alla Commissione e agli Stati membri di fare sì che le norme applicate ai modelli di economia collaborativa non siano in conflitto con la normativa dell'Unione e i principi del mercato interno;

---

<sup>1</sup> GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

11. sottolinea che l'economia collaborativa contribuisce significativamente alla sostenibilità dei settori del turismo e dei trasporti, permettendo l'impiego efficiente delle risorse esistenti attraverso l'utilizzo di beni non sufficientemente sfruttati e lo sviluppo di nuovi servizi e prodotti su cui non si investe molto; fa inoltre notare che essa promuove la partecipazione dei cittadini in questi settori e contribuisce alla distribuzione dei benefici del turismo fra tutte le regioni, comprese quelle ultraperiferiche, montane e rurali;
12. sottolinea che, nel contesto dell'economia collaborativa, il quadro normativo dovrebbe essere di preferenza su base settoriale e mirare a mettere il cliente al centro delle attività, garantire condizioni eque di concorrenza, promuovere l'innovazione e contribuire allo sviluppo generale e alla realizzazione degli obiettivi della politica dei trasporti dell'UE, quali la decarbonizzazione dei trasporti, la riduzione di sostanze inquinanti e dell'inquinamento acustico, la coesione territoriale, l'accessibilità economica, l'accessibilità e la sicurezza; sottolinea che le questioni relative alla protezione dei consumatori, all'assegnazione delle responsabilità, al rispetto degli obblighi fiscali, ai regimi di assicurazione, alla protezione sociale dei lavoratori (dipendenti o autonomi), ai diritti delle persone con disabilità e alla protezione dei dati sono le sfide più urgenti, e invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad applicare la legislazione esistente e a proporre una normativa supplementare, sulla base di un'adeguata valutazione, se necessario; esorta la Commissione e gli Stati membri a coordinare, sulla base di misure più efficaci, le iniziative e le migliori pratiche relative all'economia collaborativa, in modo da favorire lo sviluppo positivo di questo settore in Europa;
13. si attende che la Commissione fornisca ulteriori orientamenti agli Stati membri al fine di evitare la frammentazione e di incoraggiarli a condividere le migliori prassi e a ridurre l'onere legislativo; sottolinea che, in molti casi, l'economia collaborativa applica delle misure di autoregolamentazione e facilita l'instaurazione di meccanismi di fiducia tra i consumatori; pone l'accento sul fatto che un quadro normativo dovrebbe essere adeguato (tenendo presente se i servizi sono forniti da professionisti o da pari) e non dovrebbe ostacolare l'innovazione creando ostacoli gravosi per l'imprenditoria nell'UE;
14. prende atto che l'economia collaborativa è anche una sfida per il mercato del lavoro, l'occupazione e l'imprenditorialità, con i vantaggi e gli svantaggi che essa comporta; esorta gli Stati membri a incoraggiare la creazione di nuovi posti di lavoro e opportunità di guadagno di buona qualità nell'economia collaborativa, in particolare tenendo conto di coloro che sono stati tradizionalmente esclusi dal mercato del lavoro e garantendo condizioni e rapporti di lavoro equi e il rispetto dei diritti dei lavoratori; incoraggia la cooperazione tra tutte le parti interessate, esortandole ad assumersi le proprie responsabilità, in parallelo con l'intervento normativo, se necessario; esorta la Commissione e gli Stati membri a valutare se i lavoratori nell'ambito dell'economia collaborativa siano adeguatamente coperti dalla sicurezza sociale;
15. sottolinea che il modello economico delle economie collaborative si fonda sulla fiducia degli utenti e, in particolare, sui commenti on line; sottolinea l'importanza di consentire agli utenti di disporre di informazioni affidabili e corrette sulla qualità dei servizi offerti dalle piattaforme collaborative;
16. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'equità e la trasparenza tra coloro che lavorano nell'economia collaborativa e gli operatori economici tradizionali, e a

garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza, alla salute, alla tutela della riservatezza e all'accuratezza delle informazioni;

17. ricorda il potenziale dei modelli dell'economia collaborativa per migliorare in modo significativo l'efficienza del sistema dei trasporti e, attraverso l'utilizzo della capacità esistente, per rendere più accessibili le zone isolate e ridurre le esternalità indesiderate, quali la congestione del traffico e le emissioni; invita le autorità competenti a promuovere la coesistenza dei servizi di trasporto collaborativi con il sistema di trasporto convenzionale, compresa la pianificazione della mobilità locale, informazioni e servizi di biglietteria, e a evitare sistemi amministrativi o misure legislative che possono portare all'esclusione dei servizi di trasporto collaborativi sia dalla pianificazione del trasporto che dalle operazioni, al fine di permettere la creazione di catene di trasporto "da porta a porta" complete e di promuovere la mobilità sostenibile; sottolinea che la combinazione fra l'economia collaborativa e il trasporto pubblico offre grandi possibilità di collegare i cittadini e i territori, in particolare quelli che sono stati mal collegati in passato;
18. sottolinea che, in linea con la diffusa digitalizzazione dei servizi di trasporto europei, la connettività senza fili e fissa ad alta velocità è essenziale per l'ulteriore sviluppo dell'economia collaborativa;
19. invita a rivedere le condizioni che determinano la prestazione di servizi in regimi indipendenti in settori regolamentati, come il trasporto su strada urbano e interurbano di viaggiatori, così da garantire un quadro normativo unico che coniughi condizioni di accesso alla professione, nel rispetto del diritto dell'Unione, e un regime di prestazione di servizi continuativo e stabile, che eviti situazioni di concorrenza sleale;
20. ritiene che i modelli di business collaborativi costituiscano un'importante risorsa per lo sviluppo sostenibile dei collegamenti nelle regioni periferiche, montane e rurali, le quali, per loro natura, non sono propizie allo sviluppo dell'economia collaborativa;
21. accoglie con favore il fatto che la rivoluzione digitale abbia permesso ai passeggeri che utilizzano le applicazioni dell'economia collaborativa di fruire dell'emissione integrata di biglietti multimodali per l'intero viaggio;
22. invita la Commissione a integrare l'economia collaborativa nel suo lavoro sulle nuove tecnologie nei trasporti (veicoli connessi, veicoli autonomi, emissione di biglietti integrati digitali e sistemi di trasporto intelligenti), in ragione delle loro forti interazioni e sinergie naturali;
23. sottolinea il significativo contributo dell'economia collaborativa nel settore dei trasporti, in termini di sicurezza (identificazione chiara delle parti, valutazione reciproca, terzi di fiducia, verifica delle specifiche);
24. sottolinea che la grande varietà dei modelli, dei prodotti e dei servizi dell'economia collaborativa in settori diversi rende difficile classificare le varie attività; sottolinea, tuttavia, la necessità di distinguere chiaramente nella terminologia dell'UE le piattaforme di intermediazione senza scopo di lucro per i loro utenti e quelle che fungono da collegamento tra un prestatore di servizi (a scopo di lucro) e un cliente, con o senza vincolo di subordinazione tra il fornitore di servizi e la piattaforma, per facilitare il

rispetto, da parte di tutti, degli obblighi fiscali e sociali e per garantire la protezione dei consumatori; invita inoltre la Commissione a chiarire la terminologia dell'UE relativa ai servizi di car-pooling, car-sharing e ride-sharing, al fine di garantire loro una classificazione adeguata, in termini di politica dei trasporti dell'UE; esorta la Commissione a presentare proposte per adeguare la legislazione dell'Unione, se necessario; la esorta inoltre ad avviare uno studio sul ruolo delle soglie nel contesto dell'economia collaborativa e la necessità di standardizzare le procedure necessarie per lo svolgimento delle attività professionali;

25. invita gli Stati membri a istituire misure e scambi di migliori pratiche fiscali per ridurre il rischio e la possibilità che compaiano attività che rientrano nell'economia sommersa ed evasione fiscale, conformemente ai servizi dell'economia collaborativa; sottolinea il potenziale delle piattaforme collaborative per migliorare la trasparenza fiscale attraverso l'uso di sistemi di pagamento elettronici e incoraggia, inoltre, lo sviluppo di adeguate soluzioni avanzate per il pagamento delle imposte nell'economia collaborativa, senza frapporte inutili ostacoli; esorta gli Stati membri a chiarire ciò che essi ritengono utili imponibili e attività esenti, quali la condivisione dei costi, e ricorda che le tasse devono essere pagate e gli obblighi in materia di protezione sociale devono essere osservati, conformemente alla legislazione nazionale del luogo in cui i profitti sono generati;
26. sottolinea l'accessibilità senza ostacoli necessaria a garantire che anche le persone anziane e con disabilità possano usufruire delle molteplici offerte dell'economia collaborativa dei servizi;
27. accoglie con favore il fatto che le piattaforme di intermediazione abbiano introdotto nuovo dinamismo nel mercato grazie a una sfida fra gli operatori tradizionali e le strutture corporative, mettendo in questione i monopoli esistenti e impedendo che se ne creino di nuovi; riconosce tuttavia che, in assenza di un quadro giuridico chiaro e appropriato, vi potrebbe essere un rischio potenziale che le piattaforme di intermediazione creino posizioni dominanti sul mercato, a danno della diversità dell'ecosistema economico; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a monitorare lo sviluppo del mercato e le implicazioni economiche e sociali, a rimediare ai fallimenti del mercato chiaramente individuati e, se necessario, a proporre misure per garantire la competitività delle imprese europee nel mercato europeo e a creare condizioni di mercato favorevoli per le micro, piccole e medie imprese;
28. osserva che la digitalizzazione e la libera circolazione di dati sono fra i principali strumenti del processo di riforma dei settori del trasporto e del turismo e riconosce l'importanza di disporre di dati e della possibilità di accedervi; invita pertanto la Commissione a pubblicare, senza ulteriore indugio, una tabella di marcia per la divulgazione dei dati relativi al trasporto pubblico nonché norme armonizzate per incentivare le innovazioni a forte intensità di dati e la fornitura di servizi di trasporto innovativi; sottolinea l'importanza di garantire il libero flusso e la portabilità dei dati nonché l'interoperabilità fra le piattaforme del mercato;
29. riconosce che le capacità di autogestione delle piattaforme collaborative possono svolgere nel ridurre i problemi causati da un'asimmetria informativa e nel colmare altre lacune del mercato; sottolinea che, in molti casi, l'economia collaborativa applica delle misure di autoregolamentazione e facilita l'instaurazione di meccanismi di fiducia tra i consumatori;

invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a esplorare le possibilità di incoraggiare la libera circolazione dei dati amministrativi mediante eventuali deroghe per le società che forniscono dati sufficienti per il conseguimento di obiettivi di politica pubblica da monitorare; sottolinea la necessità di sostenere la crescita dell'economia collaborativa tramite misure volte a ridurre l'onere amministrativo a carico dei cittadini e delle imprese e di garantire l'accesso al credito, compreso il crowdfunding;

30. sottolinea che, sebbene gli intermediari on line siano soggetti all'obbligo di rispettare tutte le norme dell'Unione europea, comprese quelle in materia di protezione dei consumatori e di concorrenza, l'approdo sicuro per gli intermediari, in termini di responsabilità civile, è essenziale per tutelare l'apertura di Internet, i diritti fondamentali, la certezza del diritto e l'innovazione nel settore dei trasporti;
31. sostiene lo sviluppo rapido dell'economia collaborativa e invita la Commissione a realizzare studi che osservino la dinamica del mercato e che valutino l'impatto dell'economia collaborativa in termini economici e sociali, nei settori del turismo e dei trasporti;
32. constata che le imprese in fase di avviamento nei settori del turismo e dei trasporti devono essere sostenute, in particolare tramite attività di formazione; sottolinea la necessità di una formazione specifica affinché i professionisti sviluppino competenze digitali adatte ai modelli dell'economia collaborativa, tenendo presente le nuove necessità e le aspettative dei consumatori;
33. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a dialogare con i pertinenti rappresentanti dell'economia collaborativa, i fornitori e gli utenti dei servizi e, se del caso, le ONG e i sindacati, nel dialogo delle parti interessate e nelle procedure di valutazione dell'impatto, al fine di garantire un'appropriata integrazione e possibilità di sviluppo per i servizi dell'economia collaborativa; invita a tal riguardo la Commissione a utilizzare, a titolo di esempio, le serie di workshop tenute dalla DG Crescita sui servizi di affitto temporaneo di alloggio, al fine di facilitare lo scambio fra i rappresentanti delle istituzioni nazionali e dell'UE, l'industria e la società civile, e a fornire orientamenti per definire normative nazionali ispirate alle migliori pratiche nel settore dei servizi di trasporto collaborativi su questioni come il miglioramento dell'accesso al mercato, la mobilità urbana o la trasparenza fiscale.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Approvazione</b>  | 11.4.2017   |
| <b>Esito della votazione finale</b>  | +: 39<br>-: 7<br>0: 0   |
| <b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>              | Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
| <b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>                    | Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen   |
| <b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b> | John Stuart Agnew, Jiří Maštálka  |

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

|           |  |
|-----------|--|
| <b>39</b> | <b>+</b>   |
| ALDE      | Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg   |
| EFDD      | Daniela Aiuto  |
| GUE/NGL   | Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka  |
| PPE       | Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp |
| S&D       | Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Tapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke   |
| VERTS/ALE | Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor  |

|          |  |
|----------|--|
| <b>7</b> | <b>-</b>   |
| ECR      | Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zile, Kosma Zlotowski, Peter van Dalen |
| EFDD     | Peter Lundgren, John Stuart Agnew  |

|          |          |
|----------|----------|
| <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------|----------|

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

|  |  |
|--|--|
| <b>Approvazione</b>  | 3.5.2017   |
| <b>Esito della votazione finale</b>  | +: 31<br>-: 1<br>0: 3  |
| <b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>              | Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Țurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo |
| <b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>                    | Edward Czesak, Roberta Metsola, Julia Reda, Lambert van Nistelrooij  |
| <b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b> | Isabella De Monte, Angélique Delahaye  |



**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

| <b>31</b> | <b>+</b>  |
|-----------|---|
| ECR       | Edward Czesak, Daniel Dalton, Vicky Ford, Anneleen Van Bossuyt  |
| EFDD      | Marco Zullo   |
| GUE/NGL   | Dennis de Jong  |
| PPE       | Carlos Coelho, Angélique Delahaye, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Turcanu, Lambert van Nistelrooij |
| S&D       | Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Isabella De Monte, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler                       |
| VERTS/ALE | Julia Reda, Igor Šoltes   |

| <b>1</b> | <b>-</b>        |
|----------|-----------------|
| ENF      | Marcus Pretzell |

| <b>3</b> | <b>0</b>  |
|----------|---|
| ALDE     | Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic |

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti